

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CEE) n. 1762/92 del Consiglio, del 29 giugno 1992, concernente l'applicazione dei protocolli relativi alla cooperazione finanziaria e tecnica conclusi dalla Comunità con i paesi terzi mediterranei 1
- ★ Regolamento (CEE) n. 1763/92 del Consiglio, del 29 giugno 1992, relativo alla cooperazione finanziaria con tutti i paesi terzi mediterranei 5
- ★ Regolamento (CEE) n. 1764/92 del Consiglio, del 29 giugno 1992, che modifica il regime applicabile alle importazioni nella Comunità di alcuni prodotti agricoli originari dell'Algeria, di Cipro, dell'Egitto, di Israele, della Giordania, del Libano, di Malta, del Marocco, della Siria e della Tunisia 9
- ★ Regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi 12
- ★ Regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali 21

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1762/92 DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 1992

concernente l'applicazione dei protocolli relativi alla cooperazione finanziaria e tecnica conclusi dalla Comunità con i paesi terzi mediterranei

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

viste le decisioni concernenti la conclusione dei protocolli relativi alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità e i paesi terzi mediterranei, in appresso denominati «protocolli»,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che i protocolli prevedono interventi finanziati con le risorse di bilancio della Comunità, sotto forma di aiuti non rimborsabili, prestiti a condizioni speciali e contributi alla costituzione di capitali di rischio, nonché prestiti concessi sulle risorse proprie della Banca europea per gli investimenti, in appresso denominata «Banca»;

considerando che è opportuno fissare le modalità e le norme di gestione della cooperazione finanziaria;

considerando che, nelle operazioni di prestito che comportano un abbuono d'interessi, la concessione da parte della Banca di un prestito sulle sue risorse proprie e la concessione di un abbuono d'interessi finanziato con le risorse di bilancio delle Comunità sono obbligatoriamente connesse e si condizionano reciprocamente; che, conformemente al suo statuto, la Banca può, in particolare in presenza dell'unanimità del consiglio di amministrazione in caso di parere contrario della Commissione, decidere di concedere un prestito sulle sue risorse proprie, fatta salva la concessione dell'abbuono di interessi; che, in considerazione di questo elemento, occorre che la procedura adottata per la concessione dell'abbuono di interessi si concluda comunque con una decisione esplicita, sia che l'abbuono venga concesso sia che venga eventualmente rifiutato;

considerando l'opportunità di prevedere che un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri assista la Banca nelle funzioni assegnate nell'ambito dell'attuazione del presente regolamento;

considerando le risoluzioni del Consiglio del 5 giugno 1984 e del 16 maggio 1989 sul coordinamento delle politiche e delle azioni di cooperazione nell'ambito della Comunità;

considerando che il trattato non prevede per l'adozione del presente regolamento poteri diversi da quelli previsti all'articolo 235,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Al momento dell'attuazione degli aiuti a favore dei paesi beneficiari, la Commissione vigila sull'applicazione degli orientamenti della cooperazione finanziaria e tecnica stabiliti con questi paesi nell'ambito della politica mediterranea rinnovata e della sua attualizzazione nonché sull'applicazione della politica di cooperazione allo sviluppo definita dal Consiglio.

Articolo 2

1. Allo scopo di garantire la coerenza delle azioni di cooperazione e di migliorarne la complementarità, gli Stati membri, la Commissione e la Banca si scambiano qualsiasi informazione utile sui finanziamenti che prevedono di concedere.

Le possibilità di cofinanziamento sono esaminate nell'ambito di tale scambio di informazioni.

2. Gli Stati membri, la Commissione e la Banca si comunicano altresì, nell'ambito del comitato di cui all'articolo 6, i dati di cui dispongono sugli altri aiuti bilaterali e multilaterali a favore dei paesi beneficiari.

⁽¹⁾ GU n. C 157 del 15. 6. 1991, pag. 7.

⁽²⁾ GU n. C 67 del 16. 3. 1992.

Articolo 3

1. Le azioni volte a sostenere un programma di adeguamento strutturale sono attuate sulla base dei principi seguenti:

— i programmi di sostegno sono adattati alla situazione particolare di ciascun paese e tengono conto delle condizioni economiche e sociali;

— i programmi di sostegno prevedono misure dirette in particolare ad ovviare agli effetti negativi che il processo di adeguamento strutturale può avere sul piano sociale e occupazionale, in particolare per gruppi svantaggiati della popolazione;

— il versamento rapido dei fondi è una delle caratteristiche principali dei programmi di sostegno.

2. Per beneficiare delle varie forme di aiuto devono essere soddisfatti i criteri seguenti:

— il paese interessato deve varare un programma di riforme approvato dalle istituzioni di «Bretton Woods» o attuare programmi riconosciuti come analoghi, di concerto con dette istituzioni, ma non necessariamente sostenuti dalle medesime sul piano finanziario, in funzione della portata e dell'efficacia delle riforme dal punto di vista macroeconomico;

— si tiene conto della situazione economica del paese, in particolare del livello di indebitamento e degli oneri del servizio del debito, della situazione della bilancia dei pagamenti e della disponibilità di valute, della situazione di bilancio, della situazione monetaria, del livello del prodotto interno lordo pro capite e del livello della disoccupazione.

3. Le azioni idonee ad essere finanziate assumono la forma, ad esempio:

a) di operazioni di assistenza tecnica legate al programma di sostegno in questione, nel settore macroeconomico e nei settori particolarmente interessati dall'adeguamento strutturale;

b) di programmi settoriali o generali in materia di importazioni o di programmi per la creazione di posti di lavoro.

4. I programmi di importazione hanno lo scopo di contribuire all'espansione della capacità produttiva. I fondi di contropartita risultanti da tali programmi d'importazione sono utilizzati per finanziare misure dirette ad attenuare le ripercussioni sociali negative dell'adeguamento strutturale, in particolare per la creazione di posti di lavoro.

5. Nell'analizzare la situazione dei paesi che possono essere ammessi al beneficio degli aiuti conformemente al paragrafo 2, la Commissione, basandosi su una diagnosi stabilita secondo i criteri di cui a detto paragrafo, valuta la portata e l'efficacia delle riforme intraprese nei settori disciplinati da tali criteri.

Il sostegno fornito per l'adeguamento strutturale deve essere direttamente legato alle azioni e misure prese dal paese beneficiario in funzione dell'adeguamento stesso.

6. Le procedure applicabili all'assegnazione degli appalti devono essere sufficientemente elastiche per adattarsi alle normali procedure amministrative e commerciali dei paesi beneficiari. Gli articoli 116, 117 e 118 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (*) sono applicabili nei casi in cui, trattandosi del settore privato, è veramente impossibile seguire le procedure definite dai protocolli, mentre le procedure precise che devono essere seguite sono stabilite esplicitamente, caso per caso, nel testo delle proposte finanziarie specifiche. Tuttavia per le importazioni dello Stato o del settore parapubblico sono seguite le consuete procedure in materia di appalti pubblici stabilite nei protocolli.

7. La Commissione informa gli Stati membri, nei limiti del necessario e almeno una volta all'anno, per quanto riguarda la realizzazione delle azioni di sostegno all'adeguamento strutturale e per quanto riguarda qualsiasi problema relativo al mantenimento dell'ammissibilità a favore di tali azioni.

Articolo 4

1. Le decisioni in materia di finanziamento riguardanti i progetti o le azioni a carico del bilancio delle Comunità sono adottate secondo le procedure indicate in appresso.

2. Le decisioni di finanziamento diverse da quelle riguardanti gli abbuoni d'interesse sui prestiti della Banca, i capitali di rischio e i prestiti a condizioni speciali sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 6.

Le decisioni di finanziamento relative ai crediti globali per le azioni in materia di cooperazione tecnica, di formazione e di promozione commerciale sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 6; la Commissione informa regolarmente il comitato previsto da detto articolo sull'utilizzazione dei crediti globali.

(*) GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1. Regolamento finanziario modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CEEA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1).

Le decisioni che modificano decisioni adottate secondo la procedura di cui all'articolo 6 sono adottate dalla Commissione quando non comportano modifiche sostanziali o impegni supplementari superiori al 20 % dell'impegno iniziale.

3. Le decisioni di finanziamento riguardanti gli abbuoni d'interesse sui prestiti della Banca sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 7.

4. Le decisioni di finanziamento riguardanti i capitali di rischio e i prestiti a condizioni speciali sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 8.

Articolo 5

1. Le azioni contemplate dal presente regolamento e finanziate col bilancio delle Comunità sono gestite dalla Commissione, fatta salva la gestione da parte della Banca degli abbuoni d'interesse, delle operazioni sui capitali di rischio e dei prestiti a condizioni speciali in base ad un mandato conferito a quest'ultima dalla Commissione a nome della Comunità, conformemente all'articolo 105, paragrafo 3 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

2. Almeno una volta l'anno, la Commissione e la Banca comunicano agli Stati membri le informazioni, raccolte presso i paesi candidati, sui settori e sui progetti già noti che potrebbero essere sostenuti in base al presente regolamento.

Articolo 6

1. La Commissione è assistita da un comitato, denominato «comitato MED», composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. Un rappresentante della Banca partecipa ai lavori senza voto deliberativo.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato, per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno all'unanimità, sulla base di un progetto presentatogli dalla Commissione.

Articolo 7

1. Per quanto riguarda i progetti da finanziare mediante prestiti agevolati, la Banca elabora la proposta di finanziamento conformemente al proprio statuto.

La Banca chiede il parere della Commissione, conformemente all'articolo 21 del proprio statuto, nonché il parere del comitato previsto all'articolo 9 del presente regolamento.

2. Il comitato formula un parere sulla proposta elaborata dalla Banca. Il rappresentante della Commissione illustra in seno al comitato la posizione della propria istituzione sul progetto in esame, in particolare sulla conformità con gli obiettivi del protocollo concluso con il paese interessato e con gli orientamenti generali adottati dal Consiglio.

Il comitato è inoltre informato dalla Banca in merito ai prestiti non agevolati che quest'ultima prevede di concedere sulle sue risorse proprie.

3. Sulla base di questa consultazione la Banca chiede alla Commissione di prendere una decisione di finanziamento per la concessione dell'abbuono d'interesse per il progetto in questione.

4. La Commissione sottopone al comitato MED un progetto di decisione di autorizzazione o eventualmente di rifiuto del finanziamento dell'abbuono d'interesse. La decisione è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 6.

5. La Commissione trasmette la decisione di cui al paragrafo 4 alla Banca che può accordare il prestito se nella decisione è previsto l'abbuono.

Articolo 8

1. La Banca sottopone al comitato di cui all'articolo 9, per ottenerne il parere, un progetto di operazione di capitali di rischio. Il rappresentante della Commissione illustra in seno al comitato la posizione della propria istituzione sul progetto in esame, in particolare sulla conformità con gli obiettivi del protocollo concluso con il paese

interessato e con gli orientamenti generali adottati dal Consiglio.

2. Sulla base di questa consultazione la Banca trasmette il progetto alla Commissione.
3. La Commissione prende la decisione di finanziamento entro un termine appropriato tenendo conto della caratteristiche del progetto.
4. La Commissione trasmette la decisione di cui al paragrafo 3 alla Banca che adotta le opportune misure.

Articolo 9

1. Presso la Banca è istituito un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri, denominato «comitato dell'articolo 9».

Il comitato è presieduto dal rappresentante dello Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio dei governatori della Banca e il segretariato è assicurato dalla Banca. Un rappresentante della Commissione partecipa ai lavori.

2. Il regolamento interno del comitato è adottato dal Consiglio che delibera all'unanimità.
3. Il comitato si pronuncia alla maggioranza qualificata prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato.
4. In seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato.

Articolo 10

1. Fatto salvo il mandato conferito alla Banca e menzionato all'articolo 5, la Commissione si accerta dell'esecuzione degli aiuti e delle condizioni in cui i progetti e le

azioni in via di realizzazione, finanziati con tali aiuti, sono posti in atto dai paesi beneficiari o dagli altri eventuali beneficiari contemplati in ciascuno dei protocolli con detti paesi.

2. Essa si accerta inoltre, in stretto collegamento con le autorità responsabili del paese o dei paesi beneficiari, delle condizioni in cui le realizzazioni finanziate mediante aiuti comunitari sono utilizzate dai beneficiari.
3. In occasione degli esami prescritti ai paragrafi 1 e 2, la Commissione verifica, unitamente alla Banca, in quale misura siano stati raggiunti gli obiettivi definiti in conformità degli accordi e dei protocolli conclusi con i paesi beneficiari.

4. La Commissione sottopone al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione annuale sull'esecuzione degli aiuti e in particolare sul rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.

Articolo 11

La Commissione e la Banca procedono ad una valutazione dei principali progetti conclusi in alcuni settori, ciascuna per i progetti che la riguardano, per determinare se gli obiettivi definiti in occasione dell'istruzione di tali progetti siano stati conseguiti e per enucleare i principi direttivi intesi ad aumentare l'efficacia delle future attività di sostegno. Questi rapporti di valutazione sono trasmessi agli Stati membri.

Articolo 12

È abrogato il regolamento (CEE) n. 3973/86 (*).

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

Jorge BRAGA DE MACEDO

(*) GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 5.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1763/92 DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 1992

relativo alla cooperazione finanziaria con tutti i paesi terzi mediterranei

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che, ai fini dell'attuazione di una politica mediterranea rinnovata, il Consiglio ha adottato, nella sessione del 18 e 19 dicembre 1990, una risoluzione sulla cooperazione finanziaria con tutti i paesi terzi mediterranei;

considerando che in questa risoluzione si è deciso, tra l'altro, di completare le azioni intraprese in applicazione dei protocolli finanziari conclusi con i paesi terzi mediterranei, mediante interventi di altro tipo, sia di portata non circoscritta ad un solo paese, sia aventi carattere ambientale;

considerando che occorre prevedere un programma di durata quinquennale (1992-1996);

considerando che per quanto concerne le risorse finanziarie derivanti dal bilancio, per l'attuazione di questo programma pluriennale, si stima necessario un importo di 230 milioni di ecu, di cui 25 milioni per i capitali di rischio; che per il 1992, nell'ambito delle attuali prospettive finanziarie, l'importo stimato necessario ammonta a 46 milioni di ecu;

considerando che gli importi da impegnare per il finanziamento del programma durante il periodo successivo al 1992 dovranno iscriversi nel vigente schema finanziario comunitario;

considerando che il Consiglio ha deciso che la parte dei prestiti che la Banca europea per gli investimenti, in appresso denominata «Banca», accorderà sulle sue risorse proprie, alle condizioni fissate dalla stessa, conformemente al suo statuto, per i progetti nel settore dell'ambiente, beneficerà di un abbuono di interessi e che pertanto è necessario riservare a tal fine un importo delle risorse di bilancio;

considerando che è necessario fissare le modalità e le norme di gestione della cooperazione relativa alle azioni finanziate tramite risorse di bilancio;

considerando che, nelle operazioni di prestito che comportano un abbuono d'interessi, la concessione da parte della Banca di un prestito sulle sue risorse proprie e la concessione di un abbuono d'interessi finanziato con le risorse di bilancio della Comunità sono obbligatoriamente connesse e si condizionano reciprocamente; che, conformemente al suo statuto, la Banca può, in particolare, in presenza dell'unanimità del consiglio di amministrazione in caso di parere contrario della Commissione, decidere di concedere un prestito sulle sue risorse proprie, fatta salva la concessione dell'abbuono di interessi; che, in considerazione di questo elemento, occorre che la procedura adottata per la concessione dell'abbuono di interessi si concluda comunque con una decisione esplicita, sia che l'abbuono venga concesso o rifiutato;

considerando l'opportunità di prevedere che un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri assista la Banca nelle funzioni assegnatele nell'ambito dell'attuazione del presente regolamento;

considerando che il trattato non prevede, per l'adozione del presente regolamento, poteri diversi da quelli dell'articolo 235,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la realizzazione della politica mediterranea rinnovata, la Comunità attua azioni destinate a completare quelle finanziate in applicazione dei protocolli finanziari conclusi con i paesi terzi mediterranei.

2. Il paragrafo 1 è applicabile a tutti i paesi terzi mediterranei con cui la Comunità ha concluso accordi di associazione o di cooperazione.

3. Per meglio sottolineare il carattere regionale di questa cooperazione che non dovrebbe favorire in modo sproporzionato nessun paese in particolare, la Comunità provvede ad equilibrare i propri interventi tra i diversi paesi e regioni interessati. A questo fine, la Commissione e la Banca procedono ad una valutazione annua dei finanziamenti intervenuti e della loro proporzionalità regionale.

Articolo 2

1. Il programma ha una durata quinquennale (1992-1996).

⁽¹⁾ GU n. C 68 del 16. 3. 1991, pag. 11 e GU n. C 48 del 22. 2. 1992, pag. 16.

⁽²⁾ GU n. C 39 del 17. 2. 1992.

2. L'importo dei mezzi finanziari comunitari stimato necessario per l'attuazione del programma ammonta a 230 milioni di ecu, di cui 46 milioni per il 1992 nell'ambito delle prospettive finanziarie 1988-1992 (¹).

Per il successivo periodo di applicazione del programma, l'importo dovrà iscriversi nel vigente schema finanziario comunitario.

3. L'autorità di bilancio stabilisce gli stanziamenti disponibili per ciascun esercizio tenendo conto dei principi di sana gestione di cui all'articolo 2 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (²).

4. La maggior parte dell'importo stimato necessario per interventi nel settore della protezione dell'ambiente nel bacino mediterraneo è destinata all'abbuono di interessi sui prestiti accordati dalla Banca.

Articolo 3

1. Le azioni da realizzare in applicazione dell'articolo 1 hanno per oggetto:

- la realizzazione di interventi di rilevanza regionale;
- la cooperazione nel settore dell'ambiente;
- la promozione degli investimenti tramite capitali di rischio a favore di operatori europei per il finanziamento della cooperazione.

La cooperazione può anche riguardare problemi di carattere demografico connessi con azioni di sviluppo, in particolare quelli relativi alla crescita della popolazione.

La dimensione culturale dello sviluppo deve essere presa in considerazione nelle azioni svolte nel quadro della cooperazione stabilita dal presente regolamento.

2. I tipi di azioni relative agli interventi di rilevanza regionale di cui al paragrafo 1 sono:

- gli studi di fattibilità di progetti relativi a infrastrutture regionali;
- il sostegno alle azioni che presentano un certo interesse per uno o più paesi terzi mediterranei e per la Comunità, nonché il sostegno al processo di integrazione regionale, mediante la cooperazione tecnica, in

particolare tramite l'assistenza tecnica, azioni di formazione, seminari, studi.

Le istituzioni e gli enti che operano a favore dell'integrazione regionale beneficiano anch'essi di tale sostegno sotto forma di assistenza tecnica.

3. I mezzi di azioni relativi alla cooperazione nel settore dell'ambiente sono:

- finanziamento di abbuoni d'interesse del 3 % per i prestiti concessi dalla Banca sulle sue risorse proprie al di fuori dei protocolli finanziari, per la realizzazione di investimenti;
- azioni che fungono da catalizzatori, come progetti pilota o di dimostrazione, in particolare quelli volti alla tutela delle acque del Mediterraneo e azioni di formazione.

4. I capitali di rischio sono utilizzati in via prioritaria per la messa a disposizione di fondi propri o assimilati a favore delle imprese (private o miste) del settore produttivo, che associano persone fisiche o giuridiche aventi la cittadinanza di uno Stato membro della Comunità e quelle di un paese terzo mediterraneo. Possono inoltre essere utilizzati per il finanziamento di azioni di individuazione di progetti, di partner e di studi specifici per la preparazione e la messa a punto di progetti riguardanti questo tipo di imprese, nonché per sostenerle durante il periodo di avvio.

Articolo 4

A parte i capitali di rischio di cui all'articolo 3, paragrafo 1, i finanziamenti concessi dalla Comunità per le azioni contemplate dal presente regolamento assumono la forma di contributi a fondo perduto.

L'aiuto previsto dal presente regolamento può essere associato ai finanziamenti su risorse proprie della Banca e può essere concesso congiuntamente al finanziamento degli Stati membri, dei paesi terzi della regione, degli organismi multilaterali o dei paesi beneficiari stessi. Il carattere comunitario dell'aiuto deve essere mantenuto per quanto possibile.

Gli appalti e i contratti previsti per l'esecuzione di progetti o di azioni finanziati dalla Comunità in applicazione del presente regolamento devono beneficiare nei paesi terzi mediterranei in questione di un regime fiscale e doganale non meno favorevole di quello applicato da tali paesi nei confronti dello Stato più favorito o dell'organizzazione internazionale in materia di sviluppo più favorita. Il contenuto di tale regime è stabilito dalle parti di comune accordo.

(¹) Una ripartizione indicativa dell'importo stimato necessario è fornita nell'allegato.

(²) GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1. Regolamento finanziario modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1).

Articolo 5

1. Le decisioni di finanziamento diverse da quelle relative agli abbuoni d'interesse su prestiti della Banca e ai capitali di rischio sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 7.

Le decisioni di finanziamento relative ai crediti globali per le azioni di cooperazione tecnica, di formazione e di promozione commerciale sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 6; la Commissione informa regolarmente il comitato previsto da detto articolo sull'utilizzazione dei crediti globali.

Le decisioni che modificano decisioni adottate secondo la procedura di cui all'articolo 7 sono adottate dalla Commissione allorché non comportano modifiche sostanziali né impegni supplementari superiori al 20 % dell'impegno iniziale.

2. Le decisioni di finanziamento relative agli abbuoni di interesse sui prestiti della Banca sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 8.

3. Le decisioni di finanziamento relative ai capitali di rischio sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 9.

Articolo 6

1. Le azioni di cui al presente regolamento, finanziate con il bilancio delle Comunità, sono gestite dalla Commissione, fatta salva la gestione da parte della Banca degli abbuoni d'interesse e delle operazioni sui capitali di rischio, in virtù di un mandato conferito a quest'ultima dalla Commissione a nome della Comunità conformemente all'articolo 105, paragrafo 3 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

2. La Commissione e la Banca comunicano almeno una volta all'anno agli Stati membri le informazioni raccolte presso i paesi finanziabili sui settori e i progetti già noti che potrebbero essere sostenuti a norma del presente regolamento.

Articolo 7

1. La Commissione è assistita dal comitato MED istituito all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1762/92 del Consiglio, del 29 giugno 1992, concernente l'applicazione dei protocolli relativi alla cooperazione finanziaria e tecnica conclusi dalla Comunità con i paesi terzi mediterranei (*).

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comi-

tato dà il suo parere su tale progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza del problema in questione. Il parere è reso alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio prende su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione definita nel summenzionato articolo. Il presidente non partecipa al voto.

3. a) La Commissione adotta le misure previste quando sono conformi al parere del comitato.

b) Quando le misure previste non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se, allo scadere di un termine di tre mesi dalla data in cui è stato consultato, il Consiglio non ha deliberato, le misure proposte sono adottate dalla Commissione.

Articolo 8

1. Per quanto riguarda i progetti da finanziare con prestiti agevolati, la Banca elabora la proposta di finanziamento conformemente al proprio statuto.

La Banca chiede il parere della Commissione, in conformità dell'articolo 21 del proprio statuto, nonché quello del comitato di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1762/92.

2. Il comitato formula un parere sulla proposta elaborata dalla Banca. Il rappresentante della Commissione espone al comitato la posizione della propria istituzione sul progetto in questione, in particolare sulla conformità con gli obiettivi del presente regolamento e con gli orientamenti generali adottati dal Consiglio.

Inoltre, il comitato è informato dalla Banca circa i prestiti non agevolati che quest'ultima intende concedere con le sue risorse proprie.

3. Sulla base di tale consultazione, la Banca chiede alla Commissione di prendere una decisione di finanziamento per la concessione dell'abbuono d'interessi per il progetto in questione.

4. La Commissione presenta al comitato MED un progetto di decisione relativa all'autorizzazione o, se del caso, al rifiuto del finanziamento dell'abbuono di inte-

(*) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

ressi. La decisione è presa secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1762/92.

5. La Commissione trasmette la decisione di cui al paragrafo 4 alla Banca che può accordare il prestito se nella decisione è stabilito l'abbuono.

Articolo 9

1. La Banca sottopone, per parere, al comitato di cui all'articolo 9 un progetto di operazione con capitali di rischio. Il rappresentante della Commissione espone al comitato la posizione della propria istituzione sul progetto in questione, in particolare sulla conformità con gli obiettivi del presente regolamento e con gli orientamenti generali adottati dal Consiglio.

2. Sulla base di tale consultazione, la Banca trasmette il progetto alla Commissione.

3. La Commissione adotta la decisione di finanziamento entro un termine adeguato, tenuto conto delle caratteristiche del progetto.

4. La Commissione trasmette la decisione di cui al paragrafo 3 alla Banca che prende le misure appropriate.

Articolo 10

1. La Commissione esamina, congiuntamente con la Banca, lo stato di esecuzione della cooperazione attuata in applicazione del presente regolamento e ne informa il Parlamento europeo ed il Consiglio una volta all'anno.

2. La Commissione e la Banca procedono a una valutazione dei principali progetti conclusi, ciascuna per i progetti che la riguardano, per determinare se gli obiettivi definiti in occasione dell'istruzione di tali progetti siano stati conseguiti e per enucleare i principi direttivi intesi ad aumentare l'efficacia delle future attività di sostegno. Questi rapporti di valutazione sono trasmessi agli Stati membri.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

Jorge BRAGA DE MACEDO

ALLEGATO

Ripartizione indicativa dell'importo stimato necessario per il programma

La ripartizione dell'importo stimato necessario di 230 milioni di ecu comprende gli importi indicativi seguenti:

- da 115 a 120 milioni di ecu a titolo degli interventi nel settore della protezione dell'ambiente, di cui 100 milioni di ecu a titolo di abbuono di interessi sui prestiti della Banca;
- da 85 a 90 milioni di ecu a titolo delle azioni d'interesse regionale (studi di fattibilità, assistenza tecnica per l'integrazione regionale nonché eventuali abbuoni di interesse per i settori diversi dall'ambiente);
- 25 milioni di ecu a titolo dei capitali di rischio.

Sulla base delle informazioni comunicate dalla Commissione e dalla Banca agli Stati membri conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, si può avere uno scambio di opinioni in merito ad una ripartizione più precisa degli importi per ciascun tipo di intervento nel settore della protezione dell'ambiente e a titolo delle azioni di interesse regionale.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1764/92 DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 1992

che modifica il regime applicabile alle importazioni nella Comunità di alcuni prodotti agricoli originari dell'Algeria, di Cipro, dell'Egitto, di Israele, della Giordania, del Libano, di Malta, del Marocco, della Siria e della Tunisia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, nell'ambito di una politica mediterranea rinnovata, al fine di rafforzare i legami e approfondire la cooperazione con i paesi della regione, il Consiglio e la Commissione hanno adottato, durante la sessione del Consiglio del 18 e 19 dicembre 1990, una risoluzione relativa agli scambi commerciali con i paesi terzi mediterranei;

considerando che nella risoluzione si è previsto, fra l'altro, di attuare misure volte a promuovere le esportazioni agricole di questi paesi nella Comunità e che è pertanto necessario stabilire le modalità di applicazione di dette misure;

considerando che, a tal fine, occorre modificare il regime applicabile all'importazione nella Comunità, previsto nei protocolli degli accordi di associazione o di cooperazione conclusi con l'Algeria, Cipro, l'Egitto, Israele, la Giordania, il Libano, Malta, il Marocco, la Siria e la Tunisia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I dazi doganali applicabili al 31 dicembre 1991 nella Comunità, nella sua composizione al 31 dicembre 1985, sono aboliti in due quote equivalenti, il 1° gennaio 1992 e il 1° gennaio 1993, per i prodotti che sono disciplinati nell'allegato II del trattato, e che sono originari dei paesi terzi mediterranei interessati e per cui lo smantellamento tariffario, previsto nei protocolli degli accordi

di associazione o di cooperazione di cui all'allegato I del presente regolamento, prosegue dopo il 1° gennaio 1993.

2. Il paragrafo 1 è applicabile, entro gli eventuali limiti dei contingenti tariffari e secondo i calendari fissati nei protocolli di cui al paragrafo precitato, tenendo conto delle disposizioni specifiche previste in detti protocolli.

3. La riscossione dei dazi doganali è totalmente sospesa dal momento in cui, a seguito dell'applicazione del paragrafo 1, essi raggiungono un livello pari o inferiore al 2 %.

Questa misura è applicabile per analogia ai dazi doganali specifici non superiori al 2 % ad valorem.

Articolo 2

1. Gli importi dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento fissati per i prodotti di cui all'allegato II del trattato nei protocolli di cui all'articolo 1 vengono aumentati ogni anno, dal 1992 al 1995, in base ai calendari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, secondo quattro quote uguali che rappresentano il 5 % di tali importi.

L'aumento è limitato al 3 % per i contingenti tariffari relativi ai prodotti di cui all'allegato II del presente regolamento.

2. L'aumento degli importi dei contingenti tariffari è applicabile ai prodotti originari di Cipro solo se non è già previsto un aumento nel protocollo che è stato concluso tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro e che è indicato nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° giugno 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

Jorge BRAGA DE MACEDO

ALLEGATO I

Elenco dei protocolli di cui all'articolo 1

- Protocollo addizionale all'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica e popolare di Algeria (GU n. L 297 del 21. 10. 1987, pag. 1);
 - Protocollo che fissa le condizioni e le procedure per l'attuazione della seconda tappa dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro e che adegua alcune disposizioni dell'accordo (GU n. L 393 del 31. 12. 1987, pag. 1);
 - Protocollo addizionale all'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto (GU n. L 297 del 21. 10. 1987, pag. 10);
 - Quarto protocollo addizionale all'accordo tra la Comunità economica europea e lo Stato di Israele (GU n. L 327 del 30. 11. 1988, pag. 35);
 - Protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno hashemita di Giordania (GU n. L 297 del 21. 10. 1987, pag. 18);
 - Protocollo addizionale all'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese (GU n. L 297 del 21. 10. 1987, pag. 28);
 - Protocollo supplementare all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta (GU n. L 81 del 23. 3. 1989, pag. 1);
 - Protocollo addizionale all'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco (GU n. L 224 del 13. 8. 1988, pag. 17);
 - Protocollo addizionale all'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana (GU n. L 327 del 30. 11. 1988, pag. 57);
 - Protocollo addizionale all'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina (GU n. L 297 del 21. 10. 1987, pag. 35).
-

ALLEGATO II

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, per i quali l'aumento annuale dei contingenti tariffari fissati nei protocolli è limitato al 3 %

Codice NC	Designazione delle merci
0603 10	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi
0701 90 51 0701 90 59	Patate di primizia, fresche o refrigerate
0702 00 10	Pomodori, freschi o refrigerati
ex 0805 10	Arance fresche
ex 0805 20	Mandarini, clementine ed altri ibridi freschi
ex 0812 90 20	Arance finemente tritate
2002 10 10	Pomodori pelati
2009 11	} Succhi di arancia
2009 19	
2204 21	} Vini di uve fresche
2204 29	

REGOLAMENTO (CEE) N. 1765/92 DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 1992

che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che la politica agricola comune si prefigge di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 39 del trattato, tenendo conto della situazione del mercato;

considerando che, per migliorare l'equilibrio del mercato, occorre istituire un nuovo regime di sostegno; che il mezzo migliore per conseguire tale obiettivo consiste nel ravvicinare i prezzi comunitari per taluni seminativi ai prezzi del mercato mondiale e nel compensare la perdita di reddito causata dalla riduzione dei prezzi istituzionali mediante un pagamento compensativo a favore degli agricoltori che seminano i prodotti in questione; che pertanto le superfici ammissibili devono essere limitate alle superfici destinate ai seminativi o che hanno fruito di un regime di aiuti con fondi pubblici perché messe a riposo; che l'applicazione di questo principio a livello di singolo coltivatore può creare problemi che differiscono da uno Stato membro all'altro; che pertanto gli Stati membri devono avere la possibilità di scegliere tra riferimenti a situazioni precedenti individuali oppure regionali, a secondo delle loro condizioni specifiche;

considerando che il nuovo regime di sostegno si applicherà a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1993/1994;

considerando che i pagamenti compensativi dovrebbero essere istituiti per le aziende agricole già esistenti e che la partecipazione a questo regime di sostegno dovrebbe essere facoltativa;

considerando che i pagamenti compensativi dovranno rispecchiare le specifiche caratteristiche strutturali che influenzano le rese e che spetta agli Stati membri elaborare un piano di regionalizzazione fondato su criteri obiettivi; che i piani di regionalizzazione dovrebbero definire una

resa cerealicola media uniforme; de detti piani devono tener conto delle rese medie registrate nelle singole regioni in un periodo determinato; che si dovrebbe istituire una procedura apposita per l'esame di detti piani a livello comunitario;

considerando che il granturco ha una resa differente che lo distingue dagli altri cereali e giustifica dunque un trattamento diverso;

considerando che, al fine di calcolare il pagamento compensativo per i cereali occorre stabilire un importo di base per tonnellate e moltiplicarlo per la resa cerealicola media determinata per la regione in causa;

considerando che la politica seguita attualmente per i cereali mira a scoraggiare la produzione, in special modo al di fuori delle zone tradizionali di produzione, e che detta politica deve essere proseguita; che, tuttavia, ai produttori di frumento duro nelle zone di produzione tradizionali quali definite attualmente dovrebbe essere corrisposto, in aggiunta al pagamento compensativo per i cereali, un importo supplementare; che quest'ultimo è inteso a risarcire i produttori di frumento duro di tali regioni per la perdita di reddito dovuta all'allineamento del prezzo di detto prodotto sul prezzo degli altri cereali;

considerando che, per calcolare il pagamento compensativo per i semi oleosi, è necessario stabilire un prezzo di riferimento previsionale, un importo di riferimento comunitario, il metodo di calcolo nonché le opportune misure correttive;

considerando che occorre stabilire norme per tener conto della particolare situazione della Spagna e del Portogallo, compreso il differente grado di progressi verso l'integrazione prevista dall'atto di adesione del 1985;

considerando che, per facilitare i compiti di gestione e di controllo, i pagamenti compensativi devono essere concessi nel quadro di un «regime generale» per tutti i produttori e di un «regime semplificato» riservato ai piccoli produttori;

considerando che i piccoli produttori devono essere definiti sulla base di una superficie equivalente ad una produzione cerealicola annua non superiore a 92 tonnellate; che per la determinazione dei piccoli produttori vanno utilizzate anche le rese cerealicole medie prese in considerazione per il calcolo degli aiuti nelle varie regioni delimitate nei piani di regionalizzazione;

considerando che, per poter fruire dei pagamenti compensativi nel quadro del «regime generale», i produttori devono ritirare dalla produzione agricola una percentuale prestabilita dei propri seminativi; che il ritiro dei

(¹) GU n. C 303 del 22. 11. 1991, pag. 1.

(²) GU n. C 125 del 18. 5. 1992.

(³) GU n. C 98 del 21. 4. 1992, pag. 15.

seminativi dev'essere di norma organizzato in base a una rotazione delle superfici; che una messa a riposo senza rotazione dovrebbe essere consentita, ma per una percentuale più elevata, da determinarsi in base ad uno studio scientifico sull'efficacia comparativa, in termini di riduzione della produzione, della messa a riposo con e senza rotazione; che i terreni ritirati dalla produzione agricola devono ricevere una destinazione tale da rispettare determinati criteri minimi di difesa dell'ambiente; che le superfici messe temporaneamente a riposo possono essere anche utilizzate per produzioni non alimentari, sempreché si possano applicare efficaci sistemi di controllo;

considerando che, inizialmente, i terreni cui si applica l'obbligo di ritiro dovrebbero essere fissati al 15 % dei seminativi dell'azienda per la quale è chiesto il pagamento; che questa percentuale andrebbe riesaminata per tener conto dell'andamento della produzione e dei mercati;

considerando che l'obbligo del ritiro dei seminativi dovrebbe essere accompagnato da una compensazione appropriata; che l'importo della compensazione dovrebbe corrispondere all'ammontare definitivo, calcolato a livello regionale, dell'aiuto per ettaro di superficie cerealicola;

considerando che ai piccoli produttori beneficiari del «regime semplificato» non viene imposto alcun obbligo di ritiro e che il pagamento compensativo per i cereali è loro concesso per tutte le superfici, indipendentemente dalle colture effettivamente praticate; che, tuttavia, i produttori che richiedono il beneficio di questo regime devono accettare determinate procedure per agevolare i controlli;

considerando che i pagamenti compensativi per una superficie determinata devono essere corrisposti con frequenza annuale; che le superfici che già anteriormente fossero lasciate incolte non dovrebbero poter fruire dell'aiuto, fatta eccezione per quelle ritirate dalla produzione negli anni precedenti in virtù di regimi di ritiro volontario già in vigore;

considerando che occorre stabilire le condizioni di applicazione dei pagamenti compensativi e precisare a quale momento questi ultimi debbano essere versati ai produttori;

considerando che per la colza è necessaria una politica di qualità;

considerando che le spese sostenute dagli Stati membri per effetto degli obblighi scaturenti dall'applicazione del presente regolamento saranno finanziate dalla Comunità, conformemente agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 ⁽²⁾;

considerando che occorre prevedere misure transitorie e autorizzare la Commissione ad adottare, se del caso, misure transitorie supplementari;

considerando che il nuovo regime di sostegno non potrà essere pienamente instaurato prima della campagna di commercializzazione 1995/1996; che, tanto per il periodo d'applicazione transitorio quanto per quello definitivo, la normativa comunitaria in vigore dovrà essere adeguata per i prodotti in questione; che tali adeguamenti formeranno oggetto di regolamenti distinti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento istituisce un regime di pagamenti compensativi a favore dei coltivatori di seminativi.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:
 - la campagna di commercializzazione va dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo;
 - per «seminativi» s'intendono quelli elencati nell'allegato I.

TITOLO I

Pagamento compensativo

Articolo 2

1. I coltivatori comunitari di seminativi possono chiedere un pagamento compensativo in base alle condizioni stabilite nel presente titolo.
2. Il pagamento compensativo è fissato per ettaro ed è differenziato su scala regionale.

Il pagamento compensativo è accordato per la superficie investita a seminativi o ritirata dalla produzione conformemente all'articolo 7 del presente regolamento e che non è superiore ad una superficie di base regionale. Questa è data dal numero medio di ettari della stessa, investiti a seminativi o messi a riposo conformemente a un regime sovvenzionato con fondi pubblici, negli anni 1989, 1990 e 1991. Per regione ai sensi della presente disposizione si intende uno Stato membro o una regione di uno Stato membro, a scelta dello Stato membro interessato.

Se una superficie non forma oggetto di una domanda di sostegno in forza del presente regolamento, ma è utilizzata per giustificare una domanda di aiuto in forza del regolamento (CEE) n. 805/68 ⁽³⁾, tale superficie è dedotta dalla superficie di base regionale per il periodo in questione.

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

3. Uno Stato membro può applicare, anziché un sistema di superfici di base regionali, un sistema di superfici di base individuali per tutto il suo territorio. Per ciascuna azienda è fissata una superficie di base data dal numero medio di ettari investiti a seminativi o messi a riposo conformemente a un regime sovvenzionato con fondi pubblici, negli anni 1989, 1990 e 1991. Tuttavia, nel caso in cui un produttore modifica l'utilizzazione delle sue superfici, a sua richiesta la sua superficie di base viene ridotta.

Per stabilire la superficie di base individuale non si tiene conto delle superfici utilizzate allo scopo di fruire delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 805/68.

4. Qualora inizialmente sia scelto il regime di cui al paragrafo 2, resta autorizzato un successivo ricorso al regime di cui al paragrafo 3.

5. Il pagamento compensativo è concesso nel quadro di:

- a) un «regime generale» accessibile a tutti i produttori o
- b) un «regime semplificato» riservato ai piccoli produttori.

I produttori che chiedono il pagamento compensativo nel quadro del regime generale hanno l'obbligo di ritirare dalla produzione parte della superficie della loro azienda e ricevono una compensazione per tale obbligo.

6. Nel caso di una superficie di base regionale, nonché nel caso in cui la somma delle superfici individuali per i quali è richiesto l'aiuto a norma del regime per i coltivatori di seminativi, compresa la messa a riposo prevista in questo regime, e messi a riposo a norma del regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (*), eccede la superficie di base regionale, alla regione in questione si applicano le seguenti disposizioni:

- durante la stessa campagna di commercializzazione la superficie ammissibile per singolo agricoltore viene ridotta proporzionalmente per tutti gli aiuti concessi a norma del presente titolo;
- nella campagna di commercializzazione successiva ai produttori che rientrano nel regime generale viene chiesto un ritiro speciale dalla produzione, senza compensazione. La percentuale del ritiro speciale dalla produzione è pari alla percentuale del supero della superficie di base regionale. Questo ritiro si aggiunge all'obbligo di ritiro dalla produzione di cui all'articolo 7.

Articolo 3

1. Ogni Stato membro elabora un piano di regionalizzazione esponendo i criteri seguiti per delimitare regioni di produzione distinte. I criteri utilizzati devono essere

idonei, obiettivi e devono offrire la necessaria flessibilità in modo che sia possibile individuare zone omogenee distinte aventi una superficie minima e tener conto delle caratteristiche specifiche che influiscono sulle rese, come la fertilità del terreno, compresa eventualmente un'adeguata differenziazione tra superfici irrigate e non irrigate. Queste regioni non devono attraversare i confini delle regioni di superficie di base regionali di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

Gli Stati membri possono, nei loro piani di regionalizzazione, applicare un valore di resa per il granturco diverso da quello degli altri cereali. In questo caso superfici di base regionali o individuali, quali previste all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, con gli stessi confini, devono essere determinate per i seminativi di granturco e di altri cereali.

2. Per ogni regione di produzione, lo Stato membro fornisce dati particolareggiati sulle superfici e sulle rese per i cereali, i semi oleosi e le piante proteiche prodotti in quella regione durante il quinquennio 1986-1987/1990-1991. Per ogni regione occorre calcolare separatamente la resa cerealicola media e, se possibile, la resa media dei semi oleosi, escludendo le due campagne del suddetto quinquennio in cui si sono registrate rispettivamente la resa più elevata e la resa più bassa.

Tuttavia, tale obbligo può essere adempiuto, nel caso dei cereali prodotti in Portogallo, fornendo i dati derivanti dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 3653/90 del Consiglio, dell'11 dicembre 1990, recante disposizioni transitorie relative all'organizzazione comune del mercato dei cereali e del riso in Portogallo (**) e, nel caso dei cinque nuovi Länder tedeschi, fornendo la resa media dei seminativi degli altri Länder tedeschi.

Se uno Stato membro decide di applicare al granturco un trattamento diverso da quello degli altri cereali, la resa media cerealicola, che non viene cambiata, viene anche suddivisa tra il solo granturco ed i cereali senza il granturco.

3. Gli Stati membri presentano i rispettivi piani di regionalizzazione alla Commissione entro il 1° agosto 1992, unitamente a tutte le informazioni pertinenti disponibili. Per l'adempimento di questo obbligo ciascuno di essi può richiamarsi al proprio piano di regionalizzazione, presentato alla Commissione conformemente al regolamento (CEE) n. 3766/91 del Consiglio, del 12 dicembre 1991, che istituisce un regime di sostegno per i produttori di semi di soia, di colza e ravizzone e di girasole (**).

(*) GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 28.

(**) GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 17.

(*) GU n. L 218 del 6. 8. 1991, pag. 1.

4. La Commissione esamina i piani di regionalizzazione presentati dagli Stati membri, verificando che ogni piano sia fondato su criteri appropriati e obiettivi e corrisponda ai dati storici disponibili. La Commissione può opporsi a piani incompatibili con i criteri summenzionati, in particolare per quanto concerne la resa media dello Stato membro interessato. In tal caso i piani saranno adattati dallo Stato membro interessato previa consultazione della Commissione.

5. Su richiesta della Commissione o ad iniziativa dello Stato membro interessato, il piano di regionalizzazione può essere riesaminato dallo Stato membro secondo la procedura prevista ai paragrafi da 1 a 4.

Articolo 4

1. Il pagamento compensativo per i cereali è calcolato moltiplicando l'importo di base per tonnellata per la resa cerealicola media determinata nel piano di regionalizzazione per la regione in causa. Se al granturco viene applicato un trattamento diverso, vengono usate le rispettive rese medie per il granturco e per gli altri cereali.

2. L'importo di base per tonnellata è fissato a:

- 25 ecu per la campagna di commercializzazione 1993/1994;
- 35 ecu per la campagna di commercializzazione 1994/1995 e
- 45 ecu per la campagna di commercializzazione 1995/1996 e per le campagne successive.

3. In aggiunta al pagamento compensativo viene versato un supplemento ai produttori di frumento duro delle zone produttrici tradizionali elencate nell'allegato II, e limitatamente al numero di ettari investiti a frumento duro per i quali è stato ottenuto un aiuto nelle campagne 1988/1989, 1989/1990, 1990/1991 o 1991/1992. Il produttore determina la campagna di commercializzazione da prendere in considerazione.

Tale importo supplementare è fissato a 297 ecu/ha a decorrere dalla campagna 1993/1994.

Articolo 5

1. Il pagamento compensativo per ettaro concesso per i semi oleosi è calcolato come segue:

- a) è istituito un prezzo di riferimento previsionale per i semi oleosi pari a 163 ecu/t;
- b) è istituito un importo di riferimento comunitario per i semi oleosi, pari a 359 ecu/ha a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1993/1994;
- c) per ogni regione di produzione individuata nel piano di regionalizzazione, la Commissione stabilisce un importo di riferimento regionale previsionale per i

semi oleosi che traduca il rapporto tra la resa cerealicola di detta regione e la resa cerealicola media della Comunità (4,6 t/ha) oppure tra la resa dei semi oleosi di detta regione e la resa media di semi oleosi della Comunità (2,36 t/ha). Ogni Stato membro specifica per ciascuna regione, in base ad appropriati criteri oggettivi, quale formula debba essere applicata. Nella sua scelta lo Stato membro non può giungere ad un risultato globale che sia superiore che nel caso in cui avesse usato esclusivamente o la resa cerealicola o la resa dei semi oleosi;

- d) anteriormente al 30 gennaio di ogni campagna la Commissione provvede, secondo la procedura prevista all'articolo 38 del regolamento 136/66/CEE del Consiglio, del 21 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (¹), a calcolare un importo di riferimento regionale finale basato sul prezzo di riferimento constatato per i semi oleosi. Detto importo è calcolato sostituendo al prezzo di riferimento previsionale il prezzo di riferimento constatato, senza tener conto di eventuali variazioni di prezzi che si mantengano entro l'8 % del prezzo di riferimento previsionale.

2. Per la Spagna ed il Portogallo sarà fissato un prezzo di riferimento previsionale nazionale per i produttori di girasole, quale punto di partenza per la regionalizzazione in questi Stati membri. L'importo per il Portogallo è fissato a 272 ecu/ha. L'importo per la Spagna è fissato a 295 ecu/ha per la campagna 1993/1994 e a 311 ecu/ha per la campagna 1994/1995.

Sino alla fine della campagna 1994/1995 il pagamento compensativo per i coltivatori non professionali di semi di girasole in Spagna ed in Portogallo è fissato dalla Commissione in modo da evitare distorsioni che potrebbero derivare dalle disposizioni transitorie per i coltivatori di semi di girasole in questi Stati membri.

3. La Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* gli importi sopramenzionati. La pubblicazione comprende una breve spiegazione dei calcoli effettuati.

Articolo 6

A decorrere dalla campagna di commercializzazione 1993/1994 il pagamento compensativo per ettaro per le piante proteiche è fissato a 65 ecu moltiplicato per la resa cerealicola regionale, stabilito escludendo le rese per il granturco qualora per la regione in questione si applichi una resa distinta per il granturco.

(¹) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

Articolo 7

1. Per ciascun produttore che chiede il pagamento compensativo nel quadro del regime generale, l'obbligo di ritiro dei seminativi dalla produzione è fissato:

- nel caso di una superficie di base regionale, in proporzione della sua superficie destinata ai seminativi interessati e per la quale è presentata la richiesta, e lasciata a riposo, a norma del presente regolamento;
- nel caso di una superficie di base individuale, come riduzione percentuale della rispettiva superficie di base.

L'obbligo di messa a riposo applicabile con effetto dalla semina per la campagna di commercializzazione 1993/1994 e per le campagne successive è del 15 %. La terra messa a riposo è soggetta a rotazione. Tuttavia è consentita una messa a riposo senza rotazione, compensata da una più elevata percentuale di messa a riposo. Tale percentuale è stabilita entro il 31 luglio 1993 dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione; essa può variare nelle diverse regioni della Comunità.

2. Per le aziende in cui si trovano superfici messe a riposo conformemente all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2328/91, dette superfici non possono essere utilizzate per soddisfare l'obbligo di messa a riposo di cui al paragrafo 1.

3. Gli Stati membri applicano misure appropriate di tutela ambientale che tengono conto della situazione specifica delle superfici ritirate dalla produzione.

4. Le superfici ritirate dalla produzione possono essere utilizzate per ottenere materiali per la fabbricazione, nella Comunità, di prodotti che non sono destinati in primo luogo al consumo umano o animale, a condizione che vengano adottati efficaci sistemi di controllo.

5. La compensazione per l'obbligo di messa a riposo dei seminativi è fissata al livello del pagamento compensativo che verrebbe pagato a decorrere dalla campagna 1995/1996 per le superfici considerate qualora venissero coltivate a cereali. La compensazione viene corrisposta per il numero di ettari necessario per soddisfare l'obbligo di cui al paragrafo 1. Nel caso del Portogallo, la compensazione tiene conto del regime di aiuto stabilito dal regolamento (CEE) n. 3653/90.

6. Qualora norme nazionali di tutela dell'ambiente implicino che il produttore che mette a riposo parte dei suoi seminativi è obbligato a ridurre la sua produzione animale, tale produttore può accordarsi con un altro produttore nello stesso Stato membro per trasferirgli l'obbligo di messa a riposo. Il suo diritto alla compensazione dipende dal pieno adempimento di questo obbligo da parte del produttore al quale esso è trasferito. Se il trasferimento è fatto verso una regione con una resa diversa, la superficie da mettere a riposo viene adeguata conseguentemente. Questi obblighi trasferiti sono soggetti alle norme generali sulla messa a riposo senza rotazione, a meno che si provveda alla rotazione nell'azienda

alla quale è trasferita la responsabilità. Lo Stato membro può disporre che trasferimenti del genere rimangano all'interno di una stessa regione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2.

Articolo 8

1. I piccoli produttori che coltivano seminativi possono chiedere il pagamento compensativo nel quadro del regime semplificato.

2. Per piccoli produttori s'intendono i coltivatori che chiedono il pagamento compensativo per una superficie di base che non supera la superficie che sarebbe necessaria per produrre 92 tonnellate di cereali, calcolate in base alla resa cerealicola media stabilita per la loro regione oppure, nel caso degli Stati membri che ricorrono al sistema delle superfici di base individuali, la cui superficie di base individuale non supera tale superficie.

3. Nel quadro del regime semplificato:

- il ritiro di seminativi dalla produzione non è obbligatorio;
- il pagamento compensativo viene corrisposto al tasso applicabile ai cereali per tutte le superfici investite a seminativi.

Articolo 9

Le domande di pagamento compensativo e il ritiro dei seminativi dalla produzione non possono essere presentate per terreni destinati, al 31 dicembre 1991, al pascolo permanente, a colture permanenti, a colture forestali o ad usi non agricoli.

Articolo 10

1. Il pagamento compensativo per i cereali e per le piante proteiche nonché la compensazione per l'obbligo di ritiro dei seminativi dalla produzione, sono effettuati tra il 16 ottobre e il 31 dicembre immediatamente successivi al raccolto.

2. Una domanda di pagamento compensativo può essere presa in considerazione soltanto se, entro il 15 maggio che precede il raccolto in causa, il produttore interessato:

- ha provveduto alla semina;
- ha presentato la domanda.

3. La domanda dev' essere corredata di riferimenti che consentano di identificare le superfici di cui trattasi. Devono essere specificate separatamente le superfici destinate ai seminativi e le superfici messe a riposo conformemente al presente regolamento.

4. La Commissione può decidere, secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 ⁽¹⁾, che talune varietà di frumento duro non sono ammesse al beneficio del supplemento di cui all'articolo 4, paragrafo 3.

5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per rammentare ai richiedenti la necessità di rispettare la normativa ambientale vigente.

Articolo 11

1. I pagamenti compensativi per i coltivatori di semi di ravizzone e di colza sono riservati agli utilizzatori di sementi di qualità e varietà approvate. La Commissione può decidere, secondo la procedura prevista all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE, quali sementi di ravizzone e di colza sono ammesse a tale beneficio.

2. I produttori che presentano una domanda di pagamento compensativo per i semi oleosi hanno diritto a un pagamento anticipato non superiore al 50 % dell'importo di riferimento regionale previsionale. Gli Stati membri eseguono i necessari controlli per verificare l'effettivo diritto all'anticipo. Il pagamento dell'anticipo è effettuato appena il relativo diritto sia accertato.

3. Possono essere presi in considerazione per un pagamento anticipato i produttori che, entro la data stabilita per la regione in questione, abbiano provveduto alla semina e abbiano presentato all'organismo competente dello Stato membro un piano di coltivazione dettagliato, indicante le superfici dell'azienda destinate alla coltura di oleaginose.

4. Qualora sia stato versato un anticipo, viene pagato un saldo pari alla differenza eventualmente esistente tra l'ammontare dell'anticipo stesso e l'importo di riferimento regionale finale.

5. Qualora un produttore dimostri di aver conservato la proprietà del prodotto per un periodo da stabilirsi, può essergli versato un premio di ordinata commercializzazione. L'importo del premio e le condizioni cui è subordinato il riconoscimento del relativo diritto sono stabiliti dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE.

6. Il calendario del sistema regionalizzato di pagamenti per i richiedenti è stabilito dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE.

Articolo 12

Le modalità di applicazione del presente titolo sono adottate secondo la procedura prevista rispettivamente all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE, all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1117/78 ⁽²⁾ e all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e riguardano in particolare:

- le modalità di elaborazione delle superfici di base e la loro gestione, nonché le modalità di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 4;
- le modalità di elaborazione dei piani di regionalizzazione della produzione, compresa la determinazione delle dimensioni minime di una regione;
- le modalità di calcolo e di versamento del pagamento compensativo;
- le modalità riguardanti la superficie minima da coltivare; esse vengono fissate tenendo conto in particolare delle esigenze di controllo e dell'obiettivo perseguito in materia di efficacia del regime in questione;
- le modalità di determinazione dei criteri di ammissibilità al beneficio dell'importo supplementare per il frumento duro;
- le modalità relative ai controlli; fatte salve le disposizioni specifiche per un sistema di controllo e di gestione integrato, dette modalità includono, fra l'altro, operazioni di telerilevamento e/o verifiche della plausibilità sulla base di documenti ufficiali obbligatori già disponibili presso le amministrazioni nazionali;
- le modalità che consentono di variare le date di cui all'articolo 10, paragrafo 2 ed all'articolo 11, paragrafo 3 per determinate regioni per tener conto di condizioni climatiche eccezionali che causino l'inapplicabilità delle date normali;
- le modalità relative agli obblighi normale e speciale di ritiro dei seminativi dalla produzione; tali modalità devono stabilire in special modo la nozione di rotazione, il periodo minimo annuale di ritiro e le misure da adottare per la tutela dell'ambiente nonché le regioni in cui, per motivi di ordine climatologico, dette misure possono essere sostituite da altre più appropriate;
- le modalità relative alle condizioni di applicazione dell'articolo 7, paragrafo 4 e dell'articolo 9;
- le modalità riguardanti le procedure amministrative espressamente destinate ad agevolare i controlli per il regime semplificato;

⁽¹⁾ Vedi pagina 21 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 1.

— le modalità relative agli effetti del cambiamento di proprietà e di possesso sull'applicazione del regime.

Secondo la medesima procedura, la Commissione può inserire nell'elenco di cui all'allegato I prodotti secondari e può inoltre determinare le conseguenze di tali estensioni, in particolare per quanto concerne le superfici di base e l'obbligo di ritiro dei seminativi dalla produzione.

Articolo 13

Le misure contemplate nel presente titolo sono da considerarsi come interventi destinati a stabilizzare i mercati agricoli ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 729/70.

TITOLO II

Disposizioni generali e transitorie

Articolo 14

1. Il raccolto 1992 è l'ultimo raccolto per il quale possono essere presentate nuove domande di partecipazione al regime di ritiro dei seminativi dalla produzione di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2328/91. I produttori che partecipano ancora a tale regime dopo tale data possono scegliere di abbandonarlo fra il 1° settembre e il 15 dicembre negli anni dal 1992 al 1996. Questa opzione è riservata alle aziende soggette all'obbligo di ritiro dei seminativi di cui all'articolo 7.

2. È prorogata l'autorizzazione prevista all'articolo 2, paragrafo 3, terzo comma del regolamento (CEE) n. 2328/91 concernente l'impiego dei seminativi ritirati per i seguenti scopi:

- creazione di pascoli destinati all'allevamento estensivo.
- produzione di lenticchie, ceci e vecce.

Articolo 15

1. Gli importi dei pagamenti compensativi e della compensazione per l'obbligo di ritiro dei seminativi disposti dal presente regolamento, nonché la percentuale della superficie di base da ritirare dalla produzione agricola possono essere modificati in funzione dell'anda-

mento della produzione, della produttività e dei mercati, secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato.

2. A decorrere dalla campagna 1994/1995, il Consiglio può decidere, secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, che le modalità relative ai pagamenti compensativi per i semi oleosi siano applicate altresì alle piante proteiche.

3. I pagamenti contemplati nel presente regolamento sono corrisposti integralmente ai beneficiari.

Articolo 16

Qualora si rendano necessarie misure specifiche per agevolare il passaggio dal regime in vigore a quello istituito dal presente regolamento, in particolare se l'introduzione del nuovo regime dovesse provocare notevoli difficoltà per determinati prodotti, tali misure sono adottate secondo la procedura prevista rispettivamente all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE, all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1117/78 e all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92.

Articolo 17

1. Le disposizioni del presente regolamento relative agli aiuti per i semi oleosi sostituiscono quelle del regolamento (CEE) n. 3766/91 per i semi oleosi seminati a scopo di raccolto dopo il 1° luglio 1993.

2. Le disposizioni del presente regolamento relative agli aiuti per le colture proteiche sostituiscono quelle del regolamento (CEE) n. 1431/82 (*) per le colture proteiche seminate a scopo di raccolto dopo il 1° luglio 1993.

Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1431/82 e le corrispondenti disposizioni dei regolamenti vigenti al 30 giugno 1993 continuano ad applicarsi dopo tale data alle piante proteiche raccolte nella Comunità ed identificate al 30 giugno 1993.

Articolo 18

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

Arlindo MARQUES CUNHA

(*) GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.

ALLEGATO I

Definizione dei prodotti

Codice NC	Designazione delle merci
I. CEREALI	
1001 10	Frumento (grano) duro
1001 90	Altro frumento (grano) e frumento segalato, diverso dal frumento duro
1002 00 00	Segala
1003 00	Orzo
1004 00	Avena
1005	Granturco
1007 00	Sorgo da granella
1008	Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali
II. SEMI OLEOSI	
1201 00	Fave di soia
1205 00	Semi di ravizzone e di colza
1206 00	Semi di girasole
III. PIANTE PROTEICHE	
0713 10	Piselli
0713 50	Fave e favette
1209 29 50	Lupini dolci

*ALLEGATO II***Zone di produzione tradizionali di frumento duro****ITALIA***Regioni*

Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Lazio
Marche
Molise
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana

FRANCIA*Regioni*

Provenza-Alpi-Costa Azzurra
Linguadoca-Rossiglione

GRECIA*Regioni*

Grecia centrale
Peloponneso
Isole ioniche
Tessaglia

Macedonia

Isole dell'Egeo

Tracia

SPAGNA*Comunità autonome*

Andalusia

Navarra

Province

Badajoz

Burgos

Salamanca

Toledo

Zamora

Saragozza

PORTOGALLO*Distretti*

Santarém

Lisbona

Setúbal

Portalegre

Evora

Beja

Faro

REGOLAMENTO (CEE) N. 1766/92 DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 1992

relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione (*),

visto il parere del Parlamento europeo (**),

visto il parere del Comitato economico e sociale (***),

considerando che i prezzi e le garanzie offerte dai meccanismi istituiti con il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (*) incoraggiano un ritmo di crescita della produzione cerealicola che non corrisponde più alle capacità di assorbimento del mercato; che, onde evitare una serie di crisi sempre più gravi, l'attuale politica dev'essere radicalmente riformata; che ciò significa imprimere un nuovo orientamento al sostegno garantito dall'organizzazione di mercato, affinché non dipenda più esclusivamente dai prezzi garantiti;

considerando che il nuovo orientamento della politica agricola comune deve avere come risultato un migliore equilibrio dei mercati ed una maggiore competitività dell'agricoltura comunitaria; che tale obiettivo può essere conseguito mediante la riduzione del prezzo indicativo ad un livello che rappresenti il corso prevedibile su un mercato mondiale stabilizzato; che, onde evitare che i produttori si orientino verso una determinata coltura, occorre fissare il prezzo indicativo allo stesso livello per i principali cereali;

considerando che le perdite di reddito derivanti dal ribasso dei prezzi sono compensate mediante l'aiuto diretto per ettaro istituito con il regolamento (CEE) n. 1765/92 (**);

considerando che la struttura dei prezzi garantiti deve consentire lo smaltimento delle eccedenze all'interno della Comunità; che occorre pertanto fissare il prezzo d'intervento ad un livello inferiore ed il prezzo d'entrata ad un livello superiore al prezzo indicativo;

considerando che la nuova struttura dei prezzi garantiti ha come risultato l'abolizione delle attuali disposizioni sui prezzi derivati;

considerando che il regime di aiuto previsto dal regolamento (CEE) n. 1765/92 subentra agli aiuti previsti per il frumento duro ed altri cereali minori; che occorre pertanto abrogare questi ultimi aiuti;

considerando che gli organismi d'intervento debbono, in determinate circostanze, poter prendere le misure d'intervento appropriate, che tuttavia, perché sia mantenuta la necessaria uniformità dei regimi d'intervento, occorre che tali circostanze vengano vagliate e tali misure siano adottate a livello comunitario;

considerando che conviene che i prezzi d'intervento ed i prezzi d'entrata siano oggetto, durante la campagna di commercializzazione, di un determinato numero di maggiorazioni mensili per tener conto, in una certa misura, delle spese di magazzinaggio e di interessi inerenti alle giacenze dei cereali nella Comunità, nonché della necessità di uno smercio delle scorte conformi alle esigenze del mercato;

considerando che le patate destinate alla fabbricazione di fecola sono in diretta concorrenza con i cereali destinati alla produzione di amido; che, alla luce delle misure di riforma previste nel settore dei cereali e per garantire la parità di trattamento tra le produzioni interessate, occorre adottare misure analoghe per quanto concerne il settore delle patate destinate alla fabbricazione di fecola;

considerando che l'attuazione di un mercato unico dei cereali per la Comunità implica, oltre ad un regime dei prezzi garantiti, l'instaurazione di un regime unico degli scambi alle frontiere esterne della Comunità; che, oltre al sistema degli interventi, anche un regime di scambi che comporti un sistema di prelievi e di restituzioni all'esportazione tende a stabilizzare il mercato comunitario, evitando in particolare che le fluttuazioni dei prezzi sul mercato mondiale si ripercuotano sui prezzi praticati all'interno della Comunità; che, di conseguenza, è opportuno prevedere la riscossione di un prelievo all'importazione di prodotti provenienti dai paesi terzi e il versa-

(*) GU n. C 303 del 22. 11. 1991, pag. 10.

(**) GU n. C 125 del 18. 5. 1992.

(***) GU n. C 98 del 21. 4. 1992, pag. 15.

(*) GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 1738/92 (GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1).

(*) Vedi pagina 12 della presente Gazzetta ufficiale.

mento di una restituzione all'esportazione verso detti paesi, ambedue volti a coprire la differenza fra i prezzi praticati all'esterno e all'interno della Comunità; che, per quanto concerne i prodotti trasformati derivati dai cereali e soggetti al presente regolamento, è opportuno inoltre tener conto della necessità di assicurare una certa protezione all'industria di trasformazione comunitaria;

considerando che, come complemento al sistema suindicato, è opportuno prevedere, nella misura necessaria al suo buon funzionamento, la possibilità di disciplinare il ricorso al regime detto di perfezionamento attivo e, per quanto lo richieda la situazione del mercato, il divieto totale o parziale di tale ricorso;

considerando che le autorità competenti devono avere la possibilità di seguire in permanenza il movimento degli scambi per poter valutare l'evoluzione del mercato e applicare eventualmente le misure necessarie previste dal presente regolamento; che a tal fine è opportuno prevedere il rilascio di titoli d'importazione o di esportazione abbinati alla costituzione di una cauzione che garantisca il compimento delle operazioni per le quali i titoli sono stati richiesti;

considerando che il regime dei prelievi consente di rinunciare a qualsiasi altra misura di protezione alle frontiere esterne della Comunità; che, tuttavia, il meccanismo dei prezzi e dei prelievi comuni può, in circostanze eccezionali, essere reso inoperante; che per non lasciare in tali casi il mercato comunitario senza difesa contro le perturbazioni che rischiano di derivarne è opportuno permettere alla Comunità di adottare rapidamente tutte le misure necessarie;

considerando che, in una situazione di prezzi elevati sul mercato mondiale, occorre prevedere la possibilità di adottare misure idonee a garantire l'approvvigionamento della Comunità e a mantenere la stabilità dei prezzi sui mercati della medesima;

considerando che l'attuazione di un mercato unico basato su un sistema di prezzi comuni sarebbe compromessa dalla concessione di determinati aiuti; che è quindi necessario che le disposizioni del trattato che permettono di valutare gli aiuti concessi dagli Stati membri e di proibire quelli che sono incompatibili con il mercato comune siano rese applicabili nel settore dei cereali;

considerando che l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali deve includere i prodotti di prima

trasformazione contenenti cereali o alcuni prodotti non contenenti cereali ma direttamente sostituibili, quanto alla loro utilizzazione, ai cereali o ai prodotti che ne sono derivati;

considerando che, per facilitare l'attuazione delle disposizioni previste, è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un comitato di gestione;

considerando che l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali deve tener conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi di cui agli articoli 39 e 110 del trattato;

considerando che le spese effettuate dagli Stati membri a causa degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente regolamento sono a carico della Comunità, conformemente alle disposizioni degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽¹⁾;

considerando che la diminuzione dei prezzi comuni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento rischia di perturbare il mercato interno; che occorre pertanto prevedere la possibilità, per la Commissione, di adottare tutti i provvedimenti atti ad evitare tali perturbazioni;

considerando che numerose disposizioni relative all'organizzazione dei mercati nel settore dei cereali sono state modificate più volte dopo la codificazione con il regolamento (CEE) n. 2727/75; che questi testi, a motivo del loro numero, della loro complessità e del fatto di essere pubblicati in Gazzette ufficiali diverse, sono di difficile consultazione e mancano pertanto della chiarezza indispensabile ad ogni normativa; che è quindi opportuno procedere al loro aggiornamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali disciplina i seguenti prodotti:

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 2048/88 (GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1).

Codice NC	Designazione delle merci
a) 0709 90 60	Granturco dolce, fresco o refrigerato
0712 90 19	Granturco dolce, secco, anche tagliato in pezzi o a fette oppure tritato o polverizzato, ma non altrimenti preparato, diverso da quello ibrido destinato alla semina
1001 90 91	Frumento (grano) tenero e frumento segalato, destinati alla semina
1001 90 99	Spelta, frumento (grano) tenero e frumento segalato, diversi da quelli destinati alla semina
1002 00 00	Segala
1003 00	Orzo
1004 00	Avena
1005 10 90	Granturco diverso da quello ibrido destinato alla semina
1005 90 00	Granturco diverso da quello destinato alla semina
1007 00 90	Sorgo da granella diverso dall'ibrido destinato alla semina
1008	Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali
b) 1001 10	Frumento (grano) duro
c) 1101 00 00	Farine di frumento (grano) o di frumento segalato
1102 10 00	Farina di segala
1103 11	Semole e semolini di frumento (grano)
1107	Malto, anche torrefatto
d)	Prodotti indicati nell'allegato A

2. Il presente regolamento si applica fatte salve le misure previste per il sostegno dei produttori di seminativi dal regolamento (CEE) n. doc. 1765/92.

Articolo 2

La campagna di commercializzazione ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo per tutti i prodotti di cui all'articolo 1.

TITOLO 1

Regime dei prezzi e dell'intervento

Articolo 3

1. Per tutti i cereali è fissato il seguente prezzo indicativo:

- 130 ecu/t per la campagna di commercializzazione 1993/1994;
- 120 ecu/t per la campagna di commercializzazione 1994/1995;
- 110 ecu/t a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1995/1996.

2. Per tutti i cereali è fissato il seguente prezzo d'entrata:

- 175 ecu/t per la campagna di commercializzazione 1993/1994;
- 165 ecu/t per la campagna di commercializzazione 1994/1995;
- 155 ecu/t a decorrere dalla campagna 1995/1996.

Il prezzo d'entrata per il granturco ed il sorgo valido per il mese di giugno è applicabile per i mesi di luglio, agosto e settembre della campagna di commercializzazione successiva.

3. Per i cereali soggetti ad intervento è fissato il seguente prezzo d'intervento:

- 117 ecu/t per la campagna di commercializzazione 1993/1994;
- 108 ecu/t per la campagna di commercializzazione 1994/1995;
- 100 ecu/t a decorrere della campagna di commercializzazione 1995/1996.

4. I prezzi sono fissati per una qualità tipo di ogni cereale.

I prezzi d'intervento e i prezzi d'entrata sono soggetti a maggiorazioni mensili durante tutta la campagna di commercializzazione o parte di essa e possono riguardare periodi diversi per i due prezzi. La qualità tipo per ogni cereale soggetto ad intervento, l'importo delle maggiorazioni mensili ed il relativo numero sono determinati secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato.

Il prezzo d'intervento si riferisce alla fase del commercio all'ingrosso per merci rese al magazzino, non scaricate. Essi si applicano in tutti i centri d'intervento della Comunità designati per i singoli cereali.

5. I prezzi fissati nel presente regolamento possono essere modificati in base all'andamento della produzione e dei mercati, secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato.

Articolo 4

1. Gli organismi d'intervento designati dagli Stati membri acquistano il frumento tenero, il frumento duro, la segala, l'orzo, il granturco e il sorgo raccolti nella Comunità e loro offerti, purché le offerte rispondano alle condizioni previste, in particolare in termini qualitativi e quantitativi.

2. Gli acquisti possono essere effettuati solamente nei periodi seguenti:

— dal 1° agosto al 30 aprile per quanto riguarda l'Italia, la Spagna, la Grecia e il Portogallo,

— dal 1° novembre al 31 maggio per quanto riguarda gli altri Stati membri.

3. Gli acquisti sono effettuati in base al prezzo d'intervento, con l'eventuale applicazione di una maggiorazione o di una detrazione per motivi di qualità.

Articolo 5

Le modalità di applicazione degli articoli 3 e 4 sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 23, in particolare per quanto concerne:

— le qualità tipo cui si riferiscono i prezzi d'entrata nel caso di cereali non soggetti ad intervento e di prodotti di cereali, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c);

— la designazione dei centri d'intervento;

— le caratteristiche minime, in particolare per quanto concerne la qualità e la quantità, richieste per ciascun cereale affinché possa fruire dell'intervento;

— le tabelle delle maggiorazioni e detrazioni applicabili all'intervento;

— le procedure e le condizioni d'acquisto da parte degli organismi d'intervento;

— le procedure e le condizioni di vendita da parte degli organismi d'intervento;

— la fissazione del prezzo di entrata per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), ad eccezione del malto.

Articolo 6

1. Qualora la situazione di mercato lo esiga, possono essere decise misure speciali di intervento.

Queste misure possono essere adottate, in particolare, qualora in una o più regioni della Comunità i prezzi di mercato scendano o rischino di scendere rispetto al prezzo d'intervento.

2. La natura e l'applicazione delle misure speciali d'intervento, nonché le condizioni e le procedure per la vendita o per qualsiasi altra modalità di smaltimento dei prodotti oggetto di tali misure sono decise secondo la procedura prevista all'articolo 23.

Articolo 7

1. Una restituzione alla produzione può essere concessa per l'amido ottenuto dal granturco o dal frumento o per la fecola di patate, nonché per taluni prodotti derivati utilizzati nella fabbricazione di determinate merci.

L'elenco delle merci di cui al primo comma è compilato secondo la procedura prevista al paragrafo 3.

2. La restituzione di cui al paragrafo 1 è fissata periodicamente.

3. La Commissione stabilisce le modalità di applicazione del presente articolo e fissa l'importo della restituzione secondo la procedura prevista all'articolo 23.

Articolo 8

1. Il prezzo minimo per le patate destinate alla fabbricazione di fecola di patate è fissato nel seguente modo:

— 208 ecu per la campagna 1993/1994;

— 192 ecu per la campagna 1994/1995;

— 176 ecu a decorrere dalla campagna 1995/1996.

Questi prezzi si applicano al quantitativo di patate consegnato allo stabilimento e necessario per la fabbricazione di una tonnellata di fecola.

2. È istituito un sistema di indennità compensative per i produttori di patate destinate alla fabbricazione di fecola. L'importo dell'indennità si riferisce al quantitativo di patate necessario per la produzione di una tonnellata di fecola ed è fissato nel seguente modo:

— 40 ecu per la campagna 1993/1994;

— 56 ecu per la campagna 1994/1995;

— 72 ecu a decorrere dalla campagna 1995/1996.

3. Il prezzo minimo e l'indennità compensativa vengono adeguati in funzione del tenore di fecola delle patate.

4. Qualora la situazione del mercato della fecola di patate lo richieda, il Consiglio adotta le misure necessarie secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato.

5. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo secondo la procedura prevista all'articolo 23.

TITOLO II

Articolo 9

1. Tutte le importazioni e le esportazioni comunitarie dei prodotti di cui all'articolo 1 sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione o di esportazione, rilasciato dagli Stati membri ad ogni interessato che ne faccia domanda, a prescindere dal suo luogo di stabilimento nella Comunità. Qualora il prelievo o la restituzione siano fissati in anticipo, la fissazione anticipata è indicata sul titolo, che vale giustificazione di tale fissazione.

Il titolo d'importazione o d'esportazione è valido in tutta la Comunità. Il rilascio dei titoli è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca l'impegno d'importare o di esportare durante il periodo di validità del titolo e che resta acquisita in tutto o in parte se l'operazione non è realizzata entro tale termine o se è realizzata solo parzialmente.

2. Il periodo di validità dei titoli e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono stabiliti secondo la procedura prevista all'articolo 23.

Articolo 10

1. All'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c), ad eccezione del malto, viene riscosso un prelievo uguale, per ciascun prodotto, al prezzo d'entrata diminuito del prezzo cif.

Tuttavia, all'importazione dei prodotti del codice NC 1008 90 10 è riscosso il prelievo applicabile alla segala.

2. I prezzi cif sono calcolati per Rotterdam, sulla base delle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, stabilite per ciascun prodotto in funzione dei corsi o dei prezzi di tale mercato, modificati tenendo conto delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo per la quale è stato fissato il prezzo d'entrata.

Le differenze di qualità sono espresse con coefficienti di equivalenza.

3. Qualora le libere quotazioni sul mercato mondiale non siano determinanti per il prezzo d'offerta e quest'ultimo sia inferiore ai corsi internazionali, il prezzo cif è sostituito, unicamente per le importazioni in questione, da un prezzo cif speciale calcolato in funzione del prezzo d'offerta.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare i coefficienti di equivalenza, i criteri di determinazione dei prezzi cif ed i limiti entro i quali le variazioni degli elementi per il calcolo del prelievo non comportano modifiche di quest'ultimo, vengono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 23.

5. La Commissione fissa i prelievi di cui al presente articolo.

Articolo 11

1. All'importazione di malto e dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), esclusi quelli dei codici NC 0714 20 00, 0714 90 90, 2303 10 19, 2003 10 90, 2303 30 00, 2308 10 00 e 2308 90 30, viene riscosso un prelievo composto da due elementi:

A. un elemento mobile, la cui determinazione e revisione possono essere effettuate forfettariamente:

a) corrispondente, per i prodotti trasformati fabbricati con i prodotti di base elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), all'incidenza sul loro

prezzo di costo dei prelievi fissati per tali prodotti di base;

b) aumentato eventualmente, per i prodotti trasformati contenenti sia prodotti di base di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), sia altri prodotti, dell'importo dell'incidenza sul loro prezzo di costo dei prelievi o dazi doganali riscossi su detti altri prodotti;

c) stabilito, per i prodotti che non contengono alcuno dei prodotti di base elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), tenendo conto delle condizioni di mercato dei prodotti di cui all'articolo 1 che sono loro concorrenti;

B. un elemento fisso, stabilito tenendo conto della necessità di proteggere l'industria di trasformazione.

2. Qualora le offerte effettive di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), in provenienza dai paesi terzi, non corrispondono al prezzo risultante dal prezzo dei prodotti di base impiegati per la loro fabbricazione, aumentato dei costi di trasformazione, al prelievo fissato a norma del paragrafo 1 può essere aggiunto un importo supplementare, determinato secondo la procedura prevista all'articolo 23.

3. La Commissione fissa i prelievi di cui al paragrafo 1.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 23.

Articolo 12

1. Il prelievo che deve essere riscosso è quello applicabile il giorno dell'importazione.

2. Tuttavia, per quanto riguarda le importazioni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), il prelievo applicabile il giorno del deposito della domanda di titolo, modificato in funzione del prezzo d'entrata che sarà in vigore nel mese previsto per l'importazione, è applicato, a richiesta dell'interessato presentata al momento del deposito della domanda di titolo, a un'importazione da effettuare entro il periodo di validità del medesimo. In tal caso, al prelievo viene aggiunto un importo supplementare stabilito contemporaneamente a quest'ultimo.

3. Può essere deciso, secondo la procedura prevista all'articolo 23, di applicare totalmente o parzialmente le disposizioni del paragrafo 2 a ciascuno dei prodotti elencati all'articolo 1, paragrafo 1, lettere c) e d).

Se, per il malto, è stata prevista la fissazione anticipata del prelievo, l'adeguamento del prelievo durante i primi tre mesi della campagna viene effettuato in funzione del prezzo di entrata in vigore nell'ultimo mese della campagna precedente.

4. La tabella dei supplementi è adottata dalla Commissione.

5. Se l'esame della situazione del mercato permette di constatare l'esistenza di difficoltà dovute all'applicazione delle disposizioni relative alla fissazione anticipata del prelievo, o se c'è rischio che si presentino tali difficoltà, può essere deciso, secondo la procedura prevista all'articolo 23, di sospendere l'applicazione di tali disposizioni per il periodo strettamente necessario.

In caso di estrema urgenza la Commissione può decidere, dopo un esame della situazione sulla base di tutti gli elementi d'informazione di cui dispone, di sospendere la fissazione anticipata per tre giorni lavorativi al massimo.

Le domande di titolo, accompagnate dalle domande di fissazione anticipata, presentate durante il periodo di sospensione sono irricevibili.

6. Le modalità d'applicazione del presente articolo, in particolare quelle concernenti la fissazione anticipata, sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 23.

Articolo 13

1. Nella misura necessaria per consentire l'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, come tali o sotto forma di merci di cui all'allegato B, sulla base dei corsi o dei prezzi di tali prodotti sul mercato mondiale, la differenza tra questi corsi o prezzi e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

2. La restituzione è la stessa per tutta la Comunità. Essa può essere differenziata secondo le destinazioni.

La restituzione fissata viene accordata a richiesta dell'interessato.

La fissazione delle restituzioni ha luogo periodicamente secondo la procedura prevista all'articolo 23.

In caso di necessità la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, può modificare le restituzioni nell'intervallo.

3. L'importo della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, nonché delle merci di cui all'allegato B, è quello valido il giorno dell'esportazione.

4. Tuttavia, per quanto riguarda le esportazioni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), la restituzione applicabile il giorno del deposito della domanda di titolo, modificata in funzione del prezzo d'entrata che sarà in vigore nel mese previsto per l'esportazione, è applicata, su richiesta dell'interessato presentata al momento del deposito della domanda di titolo, ad un'esportazione da effettuare entro il periodo di validità di detto titolo.

Può essere fissato un importo correttivo. Questo importo correttivo si applica alla restituzione nel caso che quest'ultima venga stabilita anticipatamente. La fissazione dell'importo correttivo avviene contemporaneamente alla restituzione ed in base alla stessa procedura; tuttavia, se necessario, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa, può modificare gli importi correttivi nell'intervallo.

Le disposizioni del primo e secondo comma possono essere applicate totalmente o parzialmente a ciascuno dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere c) e d), nonché ai prodotti di cui all'articolo 1 esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato B.

Se, per il malto, è stata prevista la fissazione anticipata della restituzione, l'adeguamento della stessa per un'esportazione — realizzata durante i primi tre mesi della campagna — di malto in giacenza alla fine della campagna precedente o fabbricato con orzo che si trova in giacenza a tale data, viene effettuato in funzione del prezzo d'entrata in vigore nell'ultimo mese della campagna precedente succitata.

5. Nella misura necessaria per tener conto delle particolarità di fabbricazione di talune bevande alcoliche ottenute da cereali, i criteri per la concessione delle restituzioni all'esportazione di cui al paragrafo 1 e i metodi di controllo possono essere adattati a tale situazione speciale. La Commissione stabilisce, secondo la procedura prevista all'articolo 23, le modalità necessarie per tale adeguamento.

6. Le modalità di attuazione del presente articolo sono fissate secondo la procedura prevista all'articolo 23. La modifica dell'allegato B avviene secondo la stessa procedura.

7. Se l'esame della situazione del mercato consente di constatare l'esistenza di difficoltà dovute all'applicazione delle disposizioni relative alla fissazione anticipata della restituzione, o se c'è il rischio che si presentino tali difficoltà, può essere deciso, secondo la procedura prevista all'articolo 23, di sospendere l'applicazione di tali disposizioni per il periodo strettamente necessario.

In caso di estrema urgenza la Commissione può decidere, dopo un esame della situazione sulla base di tutti gli elementi d'informazione di cui dispone, di sospendere la fissazione anticipata per tre giorni lavorativi al massimo.

Le domande di titolo, accompagnate dalle domande di fissazione anticipata, presentate durante il periodo di sospensione sono irricevibili.

Articolo 14

1. Nella misura necessaria al buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati dei cereali, il ricorso al regime detto di perfezionamento attivo può essere totalmente o parzialmente escluso:

- per i prodotti di cui all'articolo 1, destinati alla fabbricazione di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere c) e d),
- ed, in casi particolari, per i prodotti di cui all'articolo 1, destinati alla fabbricazione di merci elencate nell'allegato B.

2. Le misure adottate in applicazione del presente articolo vengono decise secondo la procedura prevista all'articolo 23.

Articolo 15

1. Le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata e le regole particolari per la sua applicazione valgono per la classificazione dei prodotti di cui al presente regolamento.

2. Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento o deroga decisa dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 23, sono vietate, negli scambi con i paesi terzi:

- la riscossione di qualsiasi dazio doganale o tassa di effetto equivalente,
- l'applicazione di restrizioni quantitative o di misure di effetto equivalente.

Articolo 16

1. Se i corsi o i prezzi sul mercato mondiale di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 raggiungono il livello dei prezzi comunitari, se tale situazione rischia di persistere e di aggravarsi e se, di conseguenza, il mercato della Comunità subisce o rischia di subire perturbazioni, possono essere adottate le misure necessarie.

2. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 23.

Articolo 17

1. Se il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 subisce o rischia di subire, a causa delle importazioni o delle esportazioni, gravi perturbazioni che potrebbero compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato, negli scambi con i paesi terzi possono essere prese misure appropriate fino alla scomparsa della perturbazione o del rischio di perturbazione.

2. Qualora si presenti la situazione prevista al paragrafo 1, la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide le misure necessarie, che vengono comunicate agli Stati membri e che sono immediatamente applicabili. Se la Commissione riceve la richiesta di uno Stato membro, essa decide in proposito entro tre giorni dalla ricezione.

3. Entro un termine di tre giorni lavorativi successivi al giorno della comunicazione, ciascuno Stato membro può deferire la misura della Commissione al Consiglio. Quest'ultimo si riunisce senza indugio. Il Consiglio può, a maggioranza qualificata, modificare o annullare la misura in questione.

4. Le modalità di attuazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 23.

TITOLO III

Disposizioni generali*Articolo 18*

Non sono ammesse alla libera circolazione all'interno della Comunità le merci di cui all'articolo 1, ottenute o fabbricate utilizzando prodotti non contemplati dall'articolo 9, paragrafo 2, né dall'articolo 10, paragrafo 1 del trattato.

Articolo 19

Fatte salve disposizioni contrarie del presente regolamento, gli articoli 92, 93 e 94 del trattato si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1.

Articolo 20

L'articolo 40, paragrafo 4 del trattato e le relative disposizioni d'attuazione si applicano, per quanto riguarda la sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia e per i prodotti di cui all'articolo 1, ai dipartimenti francesi d'oltremare.

Articolo 21

Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari per l'applicazione del presente regolamento e per il rispetto degli impegni internazionali relativi ai cereali. Le modalità della comunicazione e della diffusione di tali dati sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 23.

Articolo 22

1. È istituito un comitato di gestione dei cereali, in appresso denominato «comitato», composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Nel comitato, ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

Articolo 23

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere in merito a tali misure nel termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in esame. Il comitato si pronuncia a maggioranza di cinquantaquattro voti.

3. La Commissione adotta misure che sono di immediata applicazione. Tuttavia, qualora non siano conformi al parere espresso dal comitato, esse sono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio; in tal caso la Commissione può rinviare l'applicazione delle misure da essa decise di un mese al massimo a decorrere da tale comunicazione.

Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa nel termine di un mese.

Articolo 24

Il comitato può prendere in esame ogni altro problema sollevato dal presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Articolo 25

Nell'applicazione del presente regolamento deve essere tenuto conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi previsti dagli articoli 39 e 110 del trattato.

Articolo 26

1. Il regolamento (CEE) n. 2727/75 è abrogato a decorrere dalla campagna 1993/1994.

I riferimenti al regolamento abrogato a norma del paragrafo 1 s'intendono fatti al presente regolamento.

I visti e i riferimenti relativi agli articoli del suddetto regolamento vanno letti secondo la tabella di concordanza che figura nell'allegato C.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1992.

2. Sono abrogati i seguenti regolamenti:

— a decorrere dalla campagna 1992/1993:

— i regolamenti (CEE) n. 729/89 e (CEE) n. 1346/90;

— a decorrere dalla campagna 1993/1994:

— i regolamenti (CEE) n. 2743/75, (CEE) n. 2744/75 in quanto concerne i cereali, (CEE) n. 2745/75, (CEE) n. 2746/75, (CEE) n. 2747/75, (CEE) n. 2748/75, (CEE) n. 1145/76, (CEE) n. 3103/76, (CEE) n. 1188/81, (CEE) n. 1008/86, (CEE) n. 1009/86 in quanto concerne i cereali, (CEE) n. 1581/86, (CEE) n. 1582/86, (CEE) n. 2226/88 e (CEE) n. 1835/89.

3. Per agevolare il passaggio dall'attuale regime dell'organizzazione comune del mercato dei cereali al regime introdotto con il presente regolamento, oppure per facilitare il passaggio da una campagna di commercializzazione all'altra durante le campagne 1993/1994, 1994/1995 e 1995/1996, la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 23, adottare tutte le misure transitorie ritenute necessarie.

Articolo 27

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dalla campagna 1993/1994, ad eccezione delle disposizioni dell'articolo 26, paragrafo 2, primo trattino e paragrafo 3 che sono applicabili a decorrere dal 1° luglio 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

Arlindo MARQUES CUNHA

ALLEGATO A

Articolo 1, paragrafo 1, lettera d)

Codice NC	Designazione delle merci
0714	Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi e essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago
ex 1102	Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato:
1102 20	– Farina di granturco
1102 90	– altre:
1102 90 10	– – di orzo
1102 90 30	– – di avena
1102 90 90	– – altre
ex 1103	Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali, escluso di frumento (grano) della sottovoce 1103 11 e di riso delle sottovoci 1103 14 00 e 1103 29 50
ex 1104	Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlato, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006 e fiocchi di riso della sottovoce 1104 19 91; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati
1106 20	Farine e semolini di sago, di radici o tuberi della voce 0714
1107	Malto, anche torrefatto
ex 1108	Amidi e fecole; inulina:
	– Amidi e fecole:
1108 11 00	– – Amido di frumento (grano)
1108 12 00	– – Amido di granturco
1108 13 00	– – Fecola di patate
1108 14 00	– – Fecola di manioca
ex 1108 19	– – altri amidi e fecole:
1108 19 90	– – – altri
1109 00 00	Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:
ex 1702 30	– Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno del 20 % di fruttosio:
	– – altri:
	– – – altri:
1702 30 91	– – – – in polvere cristallina bianca, anche agglomerata
1702 30 99	– – – – altri
ex 1702 40	– Glucosio e sciroppo di glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, dal 20 % a 50 % escluso di fruttosio e l'isoglucosio della sottovoce 1702 40 10

Codice NC	Designazione delle merci
ex 1702 90	– altri, compreso lo zucchero invertito (o intervertiti):
1702 90 50	– – Maltodestrina e sciroppo di maltodestrina
	– – Zuccheri e melassi, caramellati:
	– – – altri:
1702 90 75	– – – – in polvere, anche agglomerati
1702 90 79	– – – – altri
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:
ex 2106 90	– altri:
	– – Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati:
	– – – altri:
2106 90 55	– – – – di glucosio o di maltodestrina
ex 2302	Crusche, staccature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altra lavorazione dei cereali
ex 2303	Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbatietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets:
2303 10	– Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili
2303 30 00	– Avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli
2308	Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove:
2308 10 00	– Ghiande di quercia e castagne d'India
ex 2308 90	– altri:
2308 90 30	– – Residui della spremitura di frutta, diversa dall'uva
2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali
ex 2309 10	– Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto:
2309 10 11	– – contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, malto-destrina o sciroppo di malto-destrina delle sottovoci da 1702 30 51 a 1702 30 99 e delle sottovoci 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari ^(*) , esclusi gli
2309 10 13	alimenti e le preparazioni contenenti in peso 50 % o più di prodotti lattiero-caseari
2309 10 31	
2309 10 33	
2309 10 51	
2309 10 53	
ex 2309 90	– altri:
2309 90 31	– – altri contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, malto-destrina o sciroppo di malto-destrina delle sottovoci da 1702 30 51 a 1702 30 99 e delle sottovoci 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari ^(*) , esclusi gli
2309 90 41	alimenti e le preparazioni contenenti in peso 50 % o più di prodotti lattiero-caseari
2309 90 43	
2309 90 51	
2309 90 53	

(*) Per l'applicazione di questa sottovoce, si intende per «prodotti lattiero-caseari» i prodotti delle voci da 0401 a 0406, nonché delle sottovoci 1702 10 e 2106 90 51.

ALLEGATO B

Codice NC	Designazione delle merci
ex 0403	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:
ex 0403 10	<ul style="list-style-type: none"> - Iogurt: - - aromatizzati con aggiunta di frutta o di cacao: - - - in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:
0403 10 51	- - - - inferiore o uguale all'1,5 %
0403 10 53	- - - - superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 %
0403 10 59	- - - - superiore al 27 %
	- - - altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:
0403 10 91	- - - - inferiore o uguale al 3 %
0403 10 93	- - - - superiore al 3 % ed inferiore o uguale al 6 %
0403 10 99	- - - - superiore al 6 %
ex 0403 90	<ul style="list-style-type: none"> - altri: - - aromatizzati, o addizionati di frutta o di cacao: - - - in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:
0403 90 71	- - - - inferiore o uguale all'1,5 %
0403 90 73	- - - - superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 %
0403 90 79	- - - - superiore al 27 %
	- - - altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:
0403 90 91	- - - - inferiore o uguale al 3 %
0403 90 93	- - - - superiore al 3 % ed inferiore o uguale al 6 %
0403 90 99	- - - - superiore al 6 %
ex 0710	Ortaggi o legumi, non cotti o cotti in acqua o al vapore, congelati:
0710 40 00	- Granturco dolce
0711	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:
ex 0711 90	<ul style="list-style-type: none"> - altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi: - - Ortaggi o legumi:
0711 90 30	- - - Granturco dolce
ex 1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:
	- Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:
1302 31 00	- - Agar-agar

Codice NC	Designazione delle merci
1302 32	-- Mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati:
1302 39 00	-- altri
ex 1518 00	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli del codice NC 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove:
1518 00 10	- Linossina
ex 1520	Glicerina, anche pura; acque e liscivie glicerinose:
1520 90 00	- altre, compresa la glicerina sintetica
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:
ex 1702 30	- Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno del 20 % di fruttosio:
	-- altri:
	--- contenenti, in peso, allo stato secco, il 99 % o più di glucosio:
1702 30 51	---- in polvere cristallina bianca, anche agglomerata
1702 30 59	---- altri
ex 1702 90	- altri, compreso lo zucchero invertito:
1702 90 10	-- Maltosio chimicamente puro
ex 1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco), esclusi gli estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore al 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie del codice NC 1704 90 10
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore al 50 %, in peso, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti dei codici NC da 0401 a 0404, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore al 10 %, in peso, non nominate né comprese altrove
ex 1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:
	- Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate:
1902 11 00	-- contenenti uova
1902 19	-- altre:

Codice NC	Designazione delle merci
ex 1902 20	– Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):
	– – altre:
1902 20 91	– – – cotte
1902 20 99	– – – altre
1902 30	– altre paste alimentari
ex 1902 40	– Cuscus:
1902 40 90	– – altro
1903 00 00	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio «corn flakes»); cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili
2001	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:
ex 2001 90	– altri:
2001 90 30	– – Granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>)
2001 90 40	– – Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 5 %
2004	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati:
ex 2004 10	– Patate
	– – altre:
2004 10 91	– – – sotto forma di farina, semolino o fiocchi
ex 2004 90	– altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:
2004 90 10	– – Granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>)
ex 2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati:
2005 20	– Patate:
2005 20 10	– – sotto forma di farina, semolino o fiocchi
2005 80 00	– Granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>)
ex 2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:
	– Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro:
ex 2008 11	– – Arachidi:
2008 11 10	– – – Burro di arachidi
2008 91 00	– – Cuori di palma

Codice NC	Designazione delle merci
ex 2008 99	<ul style="list-style-type: none"> -- altri: --- senza aggiunta di alcole: ---- senza aggiunta di zuccheri:
2008 99 85	----- Granturco a esclusione del granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>)
2008 99 91	----- Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 5 %
ex 2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:
2101 10	- Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:
2101 20	- Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate:
ex 2101 30	-- Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:
	-- Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:
2101 30 19	--- altri (esclusa la cicoria torrefatta)
	-- Estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè:
2101 30 99	--- altri (esclusa la cicoria torrefatta)
2102	Lieviti (vivi o morti); altri microorganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini del codice NC 3002); lieviti in polvere, preparati:
ex 2102 10	<ul style="list-style-type: none"> - Lieviti vivi: -- Lieviti di panificazione:
2102 10 31	--- secchi
2102 10 39	--- altri
ex 2102 20	- Lieviti morti; altri microorganismi monocellulari morti:
	-- Lieviti morti:
2102 20 11	--- in tavolette, cubi o presentazioni simili, od anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno
2102 20 19	--- altri
ex 2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata
2103 10 00	- Salsa di soia
2103 20 00	- Salsa «Ketchup» ed altre salse al pomodoro
2103 90	- altri

Codice NC	Designazione delle merci
ex 2104	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:
2104 10 00	– Preparazioni per zuppe, minestre o brodi, zuppe, minestre o brodi, preparati
2105 00	Gelati, anche contenenti cacao
ex 2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove
2106 10	– Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate:
ex 2106 90	– altre
2106 90 10	– – Preparazioni dette «fondute»
2106 90 91	– – – Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati: – – – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né proteine del latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno del 2,5 % di proteine del latte, meno del 5 % di saccarosio, o d'isoglucosio, meno del 5 % di glucosio o di amido o fecola
2106 90 99	– – – altre
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi del codice NC 2009:
2203 00	Birra di malto
2205	Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche
ex 2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore all'80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione; preparazioni alcoliche composte dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande:
2208 20	– Acquaviti di vino o di vinacce
ex 2208 30	– Whisky:
	– – altri, diversi da quello detto «Bourbon» presentati in recipienti di capacità:
2208 30 91	– – – inferiore o uguale a 2 litri
2208 30 99	– – – superiore a 2 litri
2208 50	– Gin ed acquavite di ginepro (genièvre)
ex 2208 90	– altri:
	– – Vodka con titolo alcolometrico volumico inferiore o uguale al 45,4 % vol, acquaviti di prugne, di pere o di ciliegie, presentate in recipienti di capacità:
	– – – inferiore o uguale a 2 litri:
2208 90 31	– – – – Vodka
2208 90 33	– – – – Acquaviti di prugne, di pere o di ciliegie
2208 90 39	– – – superiore a 2 litri
	– – altre bevande contenenti alcole di distillazione

Codice NC	Designazione delle merci
2208 90 51 2208 90 53 2208 90 55 2208 90 59 2208 90 71 2208 90 73 2208 90 79	
ex 2520	Pietra da gesso; anidrite; gessi, anche colorati o addizionati di piccole quantità di acceleranti o di ritardanti:
2520 20	– Gessi
ex 2839	Silicati; silicati dei metalli alcalini del commercio:
2839 90	– altri
Capitolo 29	Prodotti chimici organici
Capitolo 30	Prodotti farmaceutici
ex 3307	Preparazioni prebarba, da barba e dopobarba, deodoranti per la persona, preparazioni per il bagno, prodotti depilatori, altri prodotti per profumeria o per toletta preparati ed altre preparazioni cosmetiche, non nominati né compresi altrove; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati, aventi o non proprietà disinfettanti:
	– Preparazioni per profumare o per deodorare i locali, comprese le preparazioni odorifere per cerimonie religiose:
3307 49 00	– – altre, diverse dall'incenso (agarbatti) e da altre preparazioni odorifere che agiscono per combustione
3307 90 00	– altri
ex 3401	Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi da usare come sapone, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo, anche contenenti sapone; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati, o ricoperti di sapone o di detergenti:
	– Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di sapone o di detergenti:
3401 19 00	– – altri
3402	Agenti organici di superficie (diversi dai saponi); preparazioni tensioattive, preparazioni per liscivie (comprese le preparazioni ausiliarie per lavare) e preparazioni per pulire, anche contenenti sapone, diverse da quelle del codice NC 3401
ex 3403	Preparazioni lubrificanti (compresi gli oli da taglio, le preparazioni per eliminare il grippaggio dei dadi, le preparazioni antiruggine o anticorrosione e le preparazioni per la sformatura, a base di lubrificanti) e preparazioni dei tipi utilizzati per l'ensimaggio delle materie tessili, per oliare o ingrassare il cuoio, le pelli o altre materie, escluse quelle contenenti come costituenti di base il 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi:
	– contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi:
3403 11 00	– – Preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli o di altre materie
3403 19	– – altre

Codice NC	Designazione delle merci
ex 3403 19 10	--- contenenti il 70 % o più, di oli di petrolio o di minerali bituminosi, non considerati come costituenti di base
ex 3405	Lucidi e creme per calzature, encaustici, lucidi per carrozzerie, per vetro o metalli, paste e polveri per pulire e lucidare e preparazioni simili (anche sotto forma di carta, ovatte, feltri, stoffe non tessute, materia plastica o gomma alveolari, impregnati, spalmati o ricoperti di tali preparazioni), escluse le cere del codice NC 3404
3407 00 00	Paste per modelli, comprese quelle presentate per il trastullo dei bambini; composizioni dette «cere per l'odontoiatria» presentate in assortimenti, in imballaggi per la vendita al minuto o in placchette, ferri di cavallo, bastoncini o in forme simili; altre composizioni per l'odontoiatria, a base di gesso
Capitolo 35	Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi — escluso il codice NC 3501
Capitolo 38	Prodotti vari delle industrie chimiche
Capitolo 39	Materie plastiche e lavori di tali materie
4813	Carta da sigarette, anche tagliata a misura o in blocchetti o in tubetti:
ex 4813 90	- altra:
4813 90 90	--- altra
ex 4818	Carta igienica, fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco, asciugamani, tovaglie e tovaglioli da tavola, pannolini per bambini piccoli (bébés), assorbenti e tamponi igienici, lenzuola e oggetti simili per uso domestico, da toilette, d'igiene o per ospedali, indumenti ed accessori di abbigliamento, di carta, di pasta di carta, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa:
4818 10	- Carta igienica
ex 4823	Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura; altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa:
	- Carta gommata o adesiva, in strisce o in rotoli:
4823 11	-- autoadesivi
4823 19 00	-- altra
4823 20 00	- Carta da filtro e cartone da filtro
	- altra carta ed altro cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici:
4823 51	-- stampati, impressi a secco, perforati
4823 59	-- altri
ex 4823 90	- altri:
	-- altri:
	--- altri:
	---- tagliati per un uso determinato:
4823 90 51	----- Carta per condensatori
	----- altri:
4823 90 71	----- Carta gommata o adesiva
4823 90 79	----- altri

ALLEGATO C

Tabella di concordanza

Regolamento (CEE) n. 2727/75		Presente regolamento	
Articolo	1	Articolo	1
Articolo	2	Articolo	2
Articolo	3	Articolo	3
Articolo	4	Articolo	—
Articolo	4 ter	Articolo	—
Articolo	5	Articolo	5
Articolo	6	Articolo	3
Articolo	7	Articolo	4
Articolo	8	Articolo	6
Articolo	9	Articolo	26
Articolo	10	Articolo	—
Articolo	10 bis	Articolo	—
Articolo	10 ter	Articolo	—
Articolo	11 bis	Articolo	—
Articolo	11 ter	Articolo	—
Articolo	12	Articolo	9
Articolo	13	Articolo	10
Articolo	14	Articolo	11
Articolo	15	Articolo	12
Articolo	16	Articolo	13
Articolo	17	Articolo	14
Articolo	18	Articolo	15
Articolo	19	Articolo	16
Articolo	20	Articolo	17
Articolo	21	Articolo	18
Articolo	22	Articolo	19
Articolo	23	Articolo	—
Articolo	23 bis	Articolo	20
Articolo	24	Articolo	21
Articolo	25	Articolo	22
Articolo	26	Articolo	23
Articolo	27	Articolo	24
Articolo	28	Articolo	—
Articolo	29	Articolo	25
Articolo	30	Articolo	26
ALLEGATO	A	ALLEGATO	A
ALLEGATO	B	ALLEGATO	B
ALLEGATO	C	ALLEGATO	C